

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	17
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	18
GIUSTIZIA (II) .....	»	29
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	41
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	42
FINANZE (VI) .....	»	50
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	63
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	64
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	73
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	80
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	81
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	86

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE . . . . .	<i>Pag.</i>	89
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	90
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	91

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Verifica dei poteri nella I Circoscrizione Piemonte 1 .....	3
Verifica dei poteri nella XXIV Circoscrizione Sicilia 1 .....	4
Risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla XXIII Circoscrizione Calabria, Collegio uninominale n. 2 .....	5

#### GIUNTA PLENARIA

*Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Federico FORNARO.*

**La seduta comincia alle 12.35.**

#### Verifica dei poteri nella I Circoscrizione Piemonte 1.

Federico FORNARO, *presidente*, d'intesa con il relatore Rotondi, impossibilitato ad essere presente nella seduta odierna, riferisce sugli esiti dell'attività di verifica svolta dal relatore in merito alla I Circoscrizione Piemonte 1, effettuata sulla base dei documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati.

Fa altresì presente che non risultano presentati ricorsi o reclami relativi ai collegi della Circoscrizione.

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione svolta, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei Collegi uninominali nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qua-

lità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio n. 1: Riccardo MAGI

Collegio n. 2: Augusta MONTARULI

Collegio n. 3: Elena MACCANTI

Collegio n. 4: Alessandro GIGLIO VIGNA

Collegio n. 5: Roberto PELLA.

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali della Circoscrizione per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella Circoscrizione e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

Federico FORNARO, *presidente*, prende atto che la Giunta si è espressa all'unanimità.

**Verifica dei poteri nella XXIV Circoscrizione Sicilia 1.**

Carmela AURIEMMA (M5S), *relatrice*, riferisce sugli esiti dell'attività di verifica in merito alla XXIV Circoscrizione Sicilia 1, effettuata sulla base dei documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati.

Fa inoltre presente che contro le proclamazioni effettuate dall'Ufficio centrale circoscrizionale nei collegi uninominali non vi sono ricorsi o reclami. Per quanto attiene alle proclamazioni nei collegi plurinominali, risultano presentati ricorsi da parte di Teresa Piccione, candidata per la lista PD-IDP nel collegio Sicilia 1-P01, e da parte di Giacomo Leonello Lionelli, candidato per la lista Azione-Italia Viva nel collegio P01 della Circoscrizione Umbria (il ricorso riguarda il procedimento seguito nell'attribuire il seggio alla lista Azione-Italia Viva nella circoscrizione Sicilia 1 anziché nella circoscrizione Umbria).

Rileva inoltre che nel verbale dell'UCC della circoscrizione Sicilia 1 si riferisce in merito a talune discrasie dei prospetti dovuti all'inserimento nella banca dati dell'UCC denominata «SIAMM» di due verbali con anomalie e si fa presente che non sono pervenuti all'Ufficio alcuni plichi sezionali o rinvenuti taluni verbali.

Alla luce di quanto evidenziato nel verbale dell'UCC e tenuto conto di quanto esposto nel ricorso presentati in merito all'assenza di taluni verbali e dati sezionali ritiene opportuno precisare alcuni elementi fermo restando che le questioni poste dal citato ricorso riguardanti le attribuzioni dei seggi nei collegi plurinominali potranno essere conclusivamente esaminate nell'ambito della Relazione nazionale all'esito di tutte le circoscrizioni ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del Regolamento della Giunta delle elezioni.

Ritiene, in particolare, importante sottolineare che nel corso dell'attività svolta presso la Giunta delle elezioni è stata verificata l'avvenuta trasmissione dei verbali di tutte le sezioni e la sostanziale completezza degli stessi. Nei casi in cui non sono risultati compilati in maniera completa i verbali sezionali o a fronte di evidenti in-

congruenze degli stessi (ove necessario è stata richiesta e controllata anche la seconda copia del verbale conservata presso gli uffici comunali) nell'ambito dell'attività di verifica si è fatto ricorso ai dati presenti nelle tabelle di scrutinio, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato che a tali fonti documentali fa primario riferimento nei casi di discordanza tra documenti elettorali (si veda da ultimo la sentenza 10 febbraio 2022, n. 984) e di quanto evidenziato in diversi verbali degli UCC in merito alla prevalenza delle tabelle di scrutinio in quanto documenti maggiormente attendibili per la loro immediata afferenza alle operazioni di spoglio. In alcuni casi relativi alla città di Palermo in particolare, in assenza della trasmissione del verbale, si è potuto fare riferimento alle tabelle di scrutinio e, per i dati di affluenza, alla pubblicazione sul sito internet del comune di Palermo.

Nei casi in cui sono state riscontrate incongruenze nei dati presenti nelle tabelle di scrutinio (in particolare quando la somma dei dati delle tabelle B e C non è corrispondente al dato della tabella A) si è fatto ricorso alle altre fonti documentali a disposizione della Giunta o contenute in documenti di pubblico dominio (comunicazione alla prefettura; dati elettorali pubblicati sul sito del comune), a conferma dei dati UCC. Per quanto concerne infine i dati – segnalati nel citato ricorso della candidata Piccione – che in taluni comuni presenterebbero divergenze tra Camera e Senato, sicuramente meritevoli di attenzione, sono stati esaminati con particolare attenzione i documenti elettorali a disposizione della Giunta constatandone l'univocità degli elementi risultanti; in ogni caso, anche ove si considerasse un ipotetico allineamento dei dati tra Camera e Senato, come detto non riscontrabili nei documenti elettorali, in base a una prova di resistenza ciò non darebbe luogo, come conseguenza, a una modifica nell'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Ribadisce che sono state comunque esaminate le tabelle di tutte le

sezioni citate in sede di ricorso, per quanto di competenza in questa fase.

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione svolta, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei Collegi uninominali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio n. 1: Davide AIELLO

Collegio n. 2: Maria Carolina VARCHI

Collegio n. 3: Francesco Saverio ROMANO

Collegio n. 4: Michela Vittoria BRAMBILLA

Collegio n. 5: Calogero PISANO

Collegio n. 6: Marta Antonia FASCINA.

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali della Circoscrizione per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella Circoscrizione e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

Federico FORNARO, *presidente*, prende atto che la Giunta si è espressa all'unanimità.

**Risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla XXIII Circoscrizione Calabria, Collegio uninominale n. 2.**

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che nella riunione di martedì 20 febbraio

2024 il Comitato di verifica per il collegio uninominale 02 della circoscrizione Calabria ha svolto i suoi lavori, relativi, come convenuto nella seduta della Giunta del 28 novembre scorso, alla verifica di un campione pari al 5 per cento delle sezioni del collegio, sorteggiate dal Comitato medesimo secondo la metodologia statistica definita dalla Giunta.

Dà pertanto la parola alla relatrice, on. Morgante, per riferire alla Giunta sull'esito della verifica che ringrazia per il lavoro svolto, insieme ai componenti del Comitato.

Maddalena MORGANTE (FDI), *relatrice*, fa presente che il Comitato di verifica ha proceduto all'esame delle schede bianche, nulle e contestate di un campione di 27 sezioni, rappresentativo di circa il 5 per cento del totale delle sezioni del collegio uninominale.

Le schede bianche esaminate sono state 202 e le schede nulle 309; non sono state riscontrate schede contestate.

All'esito della verifica dei verbali sezionali preliminare alla relazione circoscrizionale, risultavano – nel collegio – 4650 schede bianche e 6135 schede nulle. Il campione di schede bianche esaminato è risultato, quindi, pari al 4,34 per cento delle schede bianche del collegio; il campione delle schede nulle è stato pari al 5,04 per cento delle schede nulle del collegio risultanti dai verbali sezionali.

Delle 202 schede bianche esaminate dal Comitato di verifica, 183 sono state confermate mentre 19 schede sono state ritenute dal Comitato riportanti voti validi. Rispetto alle 309 schede nulle esaminate, 258 schede sono state confermate e 51 sono state ritenute contenenti voti validi applicando i criteri di revisione che in via generale e preventiva la Giunta delle elezioni ha adottato, dopo un'articolata discussione, nella seduta del 28 giugno 2023.

In particolare, ricorda che il Comitato ha ritenuto che il principio basilare da seguire nell'istruttoria fosse rappresentato dal *favor voti*, richiamato nei suddetti criteri e diretto a salvaguardare la validità dei voti contenuti nella scheda ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore sempre nel rispetto dei parametri

dell'univocità e della non riconoscibilità del voto fissati dalla legge e dalla giurisprudenza in materia.

Si è quindi concordato sulle diverse casistiche riscontrate per i casi di nullità, in particolare riconducibili a parole sconvenienti o all'apposizione di un unico segno o di più segni volti a ricomprendere la totalità delle liste presentate o più liste non in coalizione; per i casi in cui l'elettore abbia espresso il proprio voto in favore di più liste appartenenti alla medesima coalizione elettorale si è preso atto dell'orientamento maggioritario da parte di tutti i gruppi presenti, fatto salvo il dissenso espresso dalla rappresentante del gruppo MoVimento 5 Stelle.

Il Comitato ha, in particolare, proseguito in conformità all'impostazione dei due precedenti Comitati di verifica, così da assicurare uniformità in sede applicativa, per i casi in cui è risultata chiara la volontà dell'elettore di esprimere il proprio voto in favore di una coalizione di liste, apponendo uno o più segni in favore di liste coalizzate. Analogamente a quanto avvenuto per gli altri Comitati di verifica è stata, al contempo, richiamata la giurisprudenza amministrativa in favore della validità del voto, da ultimo espressa nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 5419 del 30 giugno 2022, quando sia risultata univoca la volontà dell'elettore manifestata con modalità differenti dal segno apposto con una croce sul contrassegno. Ricorda che la costante giurisprudenza amministrativa ha infatti in più occasioni ribadito che «l'attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido "ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore", dovendo salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell'esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l'espressione del voto: le ipotesi di

nullità del voto sono configurabili come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione» (C.d.S., Sez. V, 30 giugno 2022, n. 5419; Sez. III, 5 marzo 2018, n. 1327; Sez. V, 7 luglio 2015, n. 3368; 19 novembre 2009, n. 7241; 18 novembre 2011, n. 6070; 9 luglio 2012, n. 3992; 7 gennaio 2013, n. 12; 29 novembre 2013, n. 5720).

Riferisce pertanto che all'esito della verifica sono stati considerati 70 voti validi, che sono quindi da attribuire ai candidati e alle liste sulla base delle previsioni della legislazione elettorale.

Per quanto riguarda il ricorrente e la candidata eletta Orrico, a quest'ultima sono attribuiti 11 voti validi; al ricorrente Gentile sono attribuiti 40 voti validi, di cui 21 al solo candidato.

La cifra elettorale della candidata eletta Orrico era pari a 66.197 voti validi secondo i dati risultanti al termine della verifica dei verbali sezionali preliminare alla relazione circoscrizionale. Al termine della revisione effettuata dal Comitato la cifra elettorale risulta pari a 66.208 voti validi.

La cifra elettorale del ricorrente Gentile era pari a 65.713 voti validi secondo i dati risultanti al termine della verifica dei verbali sezionali preliminare alla relazione circoscrizionale. Al termine della revisione effettuata dal Comitato la cifra elettorale risulta pari a 65.753 voti validi.

Il divario di voti tra la candidata eletta e il ricorrente era pari a 482 voti secondo i dati di proclamazione e a 484 voti al termine della verifica dei verbali sezionali preliminare alla relazione circoscrizionale; tale divario risulta pari a 455 voti al termine della revisione effettuata dal Comitato.

Riferisce che, alla luce dell'esito esposto, il Comitato ha convenuto sull'opportunità di proporre alla Giunta che la verifica delle schede nulle, bianche e contestate sia estesa a tutte le sezioni del collegio uninominale 02; in tale quadro, e tenuto conto dei lavori

parlamentari dei prossimi mesi, il Comitato propone alla Giunta che tale attività si concluda al più tardi entro la metà del mese di maggio prossimo.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), concorda con la relazione svolta ma ritiene, considerati anche i tempi previsti complessivamente per la verifica dei poteri, che la tempistica per la conclusione dei lavori del Comitato debba essere più stringente, con la previsione di concludere entro le prossime due settimane. A tal fine propone che le riunioni del Comitato si tengano, compatibilmente con i lavori dell'Aula e delle Commissioni, nelle giornate dal martedì al giovedì, per l'intera giornata, a partire dal prossimo martedì. Precisa che tale programmazione dei lavori dovrebbe essere a suo avviso estesa anche con riferimento ai lavori del Comitato di verifica, già istituito dalla Giunta, per il collegio uninominale 08 della circoscrizione Emilia-Romagna.

Nicola STUMPO (PD-IDP) rileva che il divario di voti tra eletta e ricorrente non è, per il collegio in esame, così esiguo come nel caso del collegio uninominale 08 della circoscrizione Emilia-Romagna e che, proiettando i dati del campione esaminato sul complesso delle sezioni di cui si compone il collegio, emerge – a suo avviso – un recupero di voti del ricorrente sulla candidata eletta che non lascia prefigurare con ragionevole certezza un eventuale superamento del divario di voti esistente. Ricorda che i voti assegnati nel corso della revisione delle schede nulle, bianche e contestate vanno a modificare le cifre elettorali per la parte proporzionale; pertanto propone di ampliare il campione di sezioni da esaminare al 50 per cento del totale delle sezioni del collegio, valutando all'esito dell'esame di tale campione l'eventuale prosecuzione del riesame delle schede bianche, nulle e contestate fino a comprendere tutte le sezioni del collegio. Sottolinea infine che tre giorni di lavori settimanali del Comitato avrebbero ripercussioni sulla complessiva attività parlamentare dei componenti del Comitato nelle altre sedi stesso che devono essere prese in considerazione.

Luca SBARDELLA (FDI) condivide la proposta di estendere, per intanto, la revisione delle schede a un campione del 50 per cento delle sezioni, con l'impegno da parte di tutti i gruppi a organizzare i lavori del Comitato contemperando l'esigenza di concludere i lavori del Comitato nei tempi più stretti possibile e quella dei componenti di svolgere la propria attività parlamentare in tutte le sedi. Osserva infine che la proiezione statistica dei risultati del campione sul totale delle sezioni del collegio ipotizzata dall'on. Stumpo non appare a suo avviso fondata su dati certi.

Federico FORNARO, *presidente*, evidenzia che la rapida conclusione dei lavori dei due Comitati di verifica fin qui svolti testimonia l'assenza di volontà ostruzionistiche. Ricorda che nella programmazione dei lavori occorre contemperare diverse esigenze connesse anche con i tempi di lavoro del Comitato di verifica, già istituito, relativo al collegio uninominale 08 della circoscrizione Emilia-Romagna. Osserva che, come i risultati di un campione del 5 per cento delle sezioni hanno costituito la base per le valutazioni sulla prosecuzione dei lavori dei due Comitati di verifica già svolti, così i risultati della revisione delle schede in esito all'eventuale estensione del campione al 50 per cento delle sezioni potrebbero rappresentare un elemento di conoscenza su cui fondare ulteriori valutazioni in ordine alla prosecuzione della revisione fino al totale delle sezioni del collegio attualmente in esame.

Giandonato LA SALANDRA (FDI) rileva come a suo avviso la proiezione statistica degli esiti del lavoro del Comitato sul totale delle sezioni del collegio potrebbe portare al ribaltamento dei dati di proclamazione tra candidata eletta e ricorrente. Fa presente che il Comitato ha ipotizzato di tenere riunioni per l'esame del totale delle sezioni con cadenza settimanale considerate le esigenze di partecipazione ai lavori parlamentari dei componenti del Comitato e la necessità di esame attento e approfondito delle singole schede nulle e bianche, testimoniata anche dall'attribuzione di voti

validi riferiti a schede erroneamente giudicate bianche nei seggi.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) fa presente che nell'organizzazione dei lavori del Comitato sarebbe opportuno considerare il fatto che i rappresentanti dei gruppi parlamentari meno numerosi debbono partecipare ai lavori di più Commissioni. Sottolinea che la celerità dei lavori fin qui tenuti dai Comitati, anche in presenza di valutazioni divergenti da parte dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle, consente di prevedere tempi di conclusione dei lavori che potrebbero essere anche più rapidi rispetto al termine di massima indicato dalla relatrice. Ritiene che la programmazione dei lavori debba tenere conto dell'attenzione richiesta nella valutazione delle schede, ivi comprese quelle bianche. Sarebbe dunque opportuno, a suo avviso, che si operasse una sintesi tra le esigenze di celerità dei lavori del Comitato e quelle di partecipazione ai lavori parlamentari da parte dei suoi componenti.

Carmela AURIEMMA (M5S) osserva che la programmazione dei lavori concordata dal Comitato prevede una riunione settimanale in modo da concludere entro maggio prossimo e che tale programmazione dovrebbe consentire ai membri del Comitato di partecipare anche ai lavori parlamentari. Ricorda che il recupero di voti da parte del ricorrente è determinato dalla decisione del Comitato di verifica di considerare, a suo avviso, indebitamente valide 21 schede in contraddizione con la prassi dei seggi e con le regole con le quali si è svolto lo scrutinio contenute nelle Istruzioni del Ministero dell'interno agli uffici elettorali di sezione, applicate da pubblici ufficiali quali sono i componenti dei seggi.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) fa presente che la proposta del Comitato tiene conto

della possibilità di una pluralità di riunioni settimanali del Comitato, che potrebbe svolgere i propri lavori in un giorno fisso utilizzando poi tutte le possibilità offerte dal calendario dei lavori parlamentari per rispettare i tempi. Osserva che la proposta tiene anche conto della necessità di svolgere il lavoro con la massima attenzione, come testimonia il recupero di voti da schede erroneamente giudicate bianche nei seggi. Rileva infine che la proposta di estendere il campione al 50 per cento delle sezioni, alla quale non è contraria, era già emersa in sede di Comitato ed era stata oggetto di discussione.

Federico FORNARO, *presidente*, ritiene che possa essere opportuno non rimettere in discussione la proposta che era stata definita dal Comitato di verificare le schede bianche, nulle e contestate del totale delle sezioni del collegio.

Preso atto del dibattito svolto propone quindi di mantenere tale impostazione e di stabilire come termine ordinatorio per la conclusione dei lavori del Comitato la fine del prossimo mese di aprile, con l'indicazione di utilizzare tutti gli spazi che si renderanno disponibili nel corso dei lavori parlamentari. Tale termine è volto a tenere conto tanto delle esigenze di partecipazione ai lavori parlamentari da parte dei componenti del Comitato, e in particolare di quelli rappresentanti gruppi di minore consistenza numerica, quanto della necessità di svolgere uno scrupoloso esame delle schede che, come ricordato, può determinare la validazione delle schede bianche erroneamente giudicate tali dai seggi oltre che delle schede nulle ove ne ricorrano le condizioni.

La Giunta concorda.

**La seduta termina alle 13.35.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (*Esame e rinvio*) . . . . 9

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente della II Commissione Ciro MASCHIO. — Interviene Il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Ostellari.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.**

**C. 1660 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M), *relatore per la I Commissione*, anche a nome degli altri relatori, manifesta l'intenzione di dare per lette le relazioni illustrative del provvedimento, se tutti concordano.

Matteo MAURI (PD-IDP) considera curiosa l'intenzione dei relatori di dare per letta la relazione, pur non essendo nelle condizioni di obbligarli ad illustrare il disegno di legge in esame. Fa presente infatti che si tratta di un provvedimento dal con-

tenuto delicato, tanto più alla luce dei recenti accadimenti, sul quale si è fatto un grande *battage*, ricordando come del testo si fossero fin qui perse le tracce, nonostante sia stato licenziato dal Consiglio dei ministri a novembre scorso. Dichiara pertanto che avrebbe piacere di ascoltare ciò che i relatori hanno da dire sul contenuto del provvedimento, tanto più che si tratta di un provvedimento del Governo, e ritenendo non anomala la propria richiesta. Al contrario esprime la convinzione che essa non avrebbe dovuto neanche essere avanzata, considerando normale che chi assume un'iniziativa, evidentemente confidando sulla forza dei propri numeri, tenga ad illustrare le proprie posizioni.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda come sia prassi consolidata in Commissione rinviare l'intervento introduttivo al testo che è previamente messo a disposizione dei membri, anche al fine di lasciare maggiore spazio possibile al dibattito.

Ricorda, peraltro, che in sede di riunione congiunta degli Uffici di Presidenza delle Commissioni, era stato convenuto di avviare oggi l'esame del provvedimento e di acquisire entro la giornata di giovedì le indicazioni dei gruppi in merito allo svolgimento delle audizioni da tenere a partire dalla prossima settimana.

Sottolinea, quindi, come le Commissioni saranno certamente nelle condizioni di disporre dello spazio necessario per un esauritivo svolgimento del dibattito, una volta completato il programma delle audizioni.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, conferma che i testi delle relazioni sono già stati messi a disposizione dei colleghi e assicura la massima disponibilità, anche a nome degli altri relatori, a fornire ogni chiarimento che sarà richiesto nel corso del dibattito.

Michela DI BIASE (PD-IDP) condivide la richiesta del collega Mauri, sottolineando la delicatezza dei contenuti del provvedimento. La stessa natura del disegno di legge impone alla maggioranza, e *in primis* ai relatori, di assumersi sin dalle prime battute la piena responsabilità delle forti criticità in esso rilevabili. Per questo ribadisce che in questa occasione non può ritenersi che la lettura delle relazioni sia una fase meramente formale e quindi eludibile.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) ribadisce come a sua avviso la seduta odierna non possa essere limitata all'espletamento di una mera formalità, essendo evidente che vi è grande attenzione ai contenuti di questo provvedimento su cui il suo gruppo intende confrontarsi con i relatori fin da subito. Invita quindi il presidente a garantire il regolare svolgimento di questa fase.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda come anche nella precedente legislatura è stata frequentemente seguita la prassi, da parte dei relatori, di limitare i tempi dei propri interventi in fase di incardinamento dei provvedimenti, al fine di lasciare maggiori tempi per il dibattito tra i gruppi.

Ribadisce nuovamente come comunque sarà assicurato il più ampio spazio possibile al dibattito.

Alfonso COLUCCI (M5S) nel prendere atto che la formalità dell'incardinamento di un provvedimento può essere risolta con il solo deposito del testo sull'applicazione Geocom, rileva come in tal modo il ruolo

delle Commissioni si riduca esclusivamente all'espressione del voto, che è l'unico momento in cui si richiede la presenza fisica, e si mortifichi la funzione della stessa presidenza e degli uffici della Camera. Nel chiedere che i relatori esplicitino le ragioni per cui non intendono illustrare il provvedimento alla presenza dei colleghi, ritiene che l'unica ragione plausibile sia la mancanza di solidità dei suoi contenuti.

Ciro MASCHIO, *presidente*, richiama i suoi precedenti interventi, precisando che non può certo ritenersi svilito il ruolo delle Commissioni né tanto meno violato il Regolamento.

In ragione dei limitati tempi a disposizione delle Commissioni prima dell'avvio delle odierne votazioni in Assemblea, tale modalità di lavoro avrebbe, al contrario, consentito ai gruppi di sviluppare già nella seduta odierna i temi in discussione.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, alla luce delle considerazioni dei colleghi, che ringrazia, procede all'illustrazione del provvedimento, per le parti di sua competenza. Fa quindi presente che le Commissioni riunite I e II avviano oggi l'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (C.1660 Governo). Segnala che il provvedimento è composto da 29 articoli, distribuiti in sei Capi, recanti rispettivamente: disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia (articoli da 1 a 7); disposizioni in materia di sicurezza urbana (articoli da 8 a 13); misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 (articoli da 14 a 23); disposizioni in materia di vittime dell'usura (articolo 24); norme sull'ordinamento penitenziario (articoli da 25 a 28) e disposizioni finanziarie (articolo 29).

Fa quindi presente che nella sua relazione si dedicherà agli articoli da 1 a 7 mentre gli articoli da 19 a 24 saranno oggetto della relazione dell'altro relatore per la I Commissione; i restanti articoli saranno invece illustrati dai relatori per la II Commissione.

Segnala pertanto che l'articolo 1, costituito da un unico comma, interviene sul codice penale, in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica. Nel dettaglio la lettera *a*) del comma 1 introduce nel codice penale l'articolo 270-*quinquies*.<sup>3</sup> volto a prevedere il delitto di «Detenzione di materiale con finalità di terrorismo», in base al quale è punito con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque – al di fuori dei casi di associazione con finalità di terrorismo e di addestramento ad attività con finalità di terrorismo di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quinquies* del medesimo codice penale – consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche, batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Evidenzia a tale proposito che, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, l'intervento si rende necessario per colmare un vuoto normativo sulla detenzione di documentazione propedeutica al compimento di attentati e sabotaggi con finalità di terrorismo. Nella relazione illustrativa si precisa che, nella prassi operativa, l'ipotesi della detenzione di materiale informativo concernente l'implementazione di metodi e l'approntamento e l'utilizzo di strumenti terroristici non è agevolmente riconducibile alle fattispecie di cui agli articoli 302 o 414 del codice penale, relativi all'apologia o all'istigazione di reati con finalità di terrorismo, o all'articolo 270-*quinquies*, nella parte in cui punisce l'autoaddestramento ad attività terroristiche.

Il medesimo comma 1 alla lettera *b*), invece, modifica l'articolo 435 del codice penale aggiungendovi un secondo comma, al fine di introdurre un'ulteriore fattispecie del delitto di «Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti». Ricorda che il citato articolo 435 punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene materia esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili ovvero sostanza che servono alla loro composizione o fabbricazione. Con la modifica effettuata dal disegno di legge in esame, viene stabilito che, fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al primo comma, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di delitti non colposi contro la personalità dello Stato di cui al libro II, titolo I, del codice penale puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

L'articolo 2 del testo in esame modifica l'articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132) che, al fine di far fronte alle crescenti esigenze di prevenzione del terrorismo, prevede la comunicazione, da parte degli esercenti dell'autonoleggio, dei dati identificativi del soggetto richiedente il servizio per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno. Ciò premesso, l'intervento normativo recato dall'articolo 2 è finalizzato, da un lato, ad ampliare le finalità per le quali è possibile inserire le predette segnalazioni, ricomprendendovi, altresì, la prevenzione dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. Tale innovazione, come riportato nella relazione illustrativa, muove dall'esigenza di agevolare le attività di polizia giudiziaria inerenti alla criminalità di tipo mafioso e al traffico di stupefacenti (comma 1, lettera *a*), numero 1)). Dall'altro

lato, la misura è volta a colmare una lacuna normativa, introducendo una sanzione (arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad euro 206) a carico degli esercenti dell'attività di noleggio di veicoli senza conducenti, che abbiano omesso la citata comunicazione (comma 1, lettera *a*), numero 2)). La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo prevede – in ragione della modifica adottata – la sostituzione della rubrica dell'articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che è imminente l'avvio delle votazioni in Assemblea.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) chiede di interrompere immediatamente la seduta a causa dell'assenza del rappresentante del Governo, che si è allontanato dall'aula.

Ricorda che tale presenza deve considerarsi obbligatoria in questa fase alla luce dell'articolo 79 del Regolamento che, ai commi 3, 5 e 6, prevede esplicitamente che si possano richiedere al Governo i necessari elementi istruttori. Da ciò si desume che il rappresentante del Governo debba essere presente anche alla fase introduttiva della discussione in sede referente, tanto più in quanto trattasi in questo caso di un provvedimento del Governo.

Pertanto ritiene che, in assenza del rappresentante del Governo, il presidente abbia il dovere di non far proseguire la seduta.

Ciro MASCHIO, *presidente*, evidenzia preliminarmente che la collega Serracchiani non sarebbe dovuta intervenire, in quanto non ha ancora concluso il suo intervento la relatrice Montaruli, alla quale cede nuovamente la parola.

Precisa comunque che la collega Serracchiani ha richiamato istituti regolamentari attivabili durante la fase istruttoria, che si sta avviando nella seduta odierna ma che certamente proseguirà nelle prossime sedute.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, nel riprendere l'illustrazione del provvedimento, fa presente che

l'unico comma dell'articolo 3 introduce alcune modifiche alle disposizioni in materia di documentazione antimafia contenute del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). In particolare, la lettera *a*) del comma 1 reca una modifica al comma 2 dell'articolo 85 del citato codice al fine di inserire nel novero dei soggetti sottoposti a verifica antimafia le imprese aderenti al cosiddetto « contratto di rete », in ragione – come si legge nella relazione illustrativa – della sua progressiva diffusione nel tessuto economico – imprenditoriale. In tal caso, le verifiche antimafia si applicano a tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, nonché all'organo comune, laddove previsto. La lettera *b*) del comma 1 inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 94 del codice. Ricorda che tale articolo, al comma 1, stabilisce che, qualora emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, i soggetti cui sono fornite le informazioni antimafia (tra i quali pubbliche amministrazioni, enti pubblici, aziende ed enti vigilati dallo Stato) non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. Con l'introduzione del nuovo comma 1-*bis*, qualora il prefetto accerti che per effetto dei citati divieti verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia i divieti medesimi non si applichino e si applichino, in quanto compatibili, le misure amministrative di prevenzione collaborativa.

L'articolo 4 introduce alcune disposizioni in materia di protezione di collaboratori e testimoni di giustizia, in particolare per quanto concerne il rilascio delle identità di copertura. Come precisato nella relazione illustrativa, la ratio dell'intervento muove dall'intento di elevare ulteriormente il livello di protezione assicurato ai soggetti che collaborano con la giustizia, incidendo su quei profili che possono rappresentare delle criticità per la consistenza e l'efficienza del « sistema di protezione ». Nel dettaglio, il comma 1 introduce alcune mo-

difiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82), che interviene in materia di contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori. In primo luogo, viene integrato il comma 10 del citato articolo 13, al fine di consentire l'utilizzazione del documento di copertura anche da parte dei collaboratori e dei loro familiari sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari o che fruiscono della detenzione domiciliare. Sono consentiti inoltre l'utilizzazione del documento di copertura e la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, da parte del Servizio centrale di protezione, qualora ciò si renda necessario per il compimento di particolari atti o per lo svolgimento di specifiche attività di natura riservata e al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione nonché la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza delle speciali misure di protezione. Si prevede infine che per l'utilizzazione dei documenti e la creazione delle identità fiscali di copertura il Servizio centrale di protezione si avvalga della collaborazione delle autorità e degli altri soggetti competenti (comma 1, lettera a)).

Viene inoltre modificato il comma 11 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 8 del 1991, al fine di prevedere che: l'autorizzazione alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, da parte del Servizio centrale di protezione sia data dal Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, con facoltà di delega a uno dei vice direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, e sia diretta alle autorità e agli altri soggetti competenti, che non possono opporre rifiuto di predisporre i documenti, procedere alle registrazioni e porre in essere ogni adempimento necessario (comma 1, lettera b), numero 1)); presso il Servizio centrale di protezione siano tenuti un registro riservato attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento e ogni altra documentazione relativa alla creazione di iden-

tità fiscali di copertura, anche di tipo societario (comma 1, lettera b), numero 2)). Il comma 2 dell'articolo 4 reca una modifica di coordinamento.

L'articolo 5 reca una serie di modifiche al codice antimafia (di cui al citato decreto legislativo n. 159 del 2011) in materia di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati nonché di gestione delle aziende sequestrate e confiscate. Quanto al primo profilo, il comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 36: aggiungendo il nuovo comma 2-*bis*, al fine di disporre che la relazione dell'amministratore giudiziario sui beni sequestrati illustri nel dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche, evidenziando gli eventuali abusi, di prevedere una rapida interlocuzione con gli uffici comunali competenti e recare disposizioni per i casi di particolare complessità o nei quali si renda necessario il coinvolgimento di altre Amministrazioni o di enti terzi (comma 1, lettera a), numero 1)); integrando l'attuale comma 3, prevedendo che l'attività di esecuzione delle verifiche tecnico-urbanistiche e di interlocuzione dell'amministratore giudiziario con gli uffici comunali competenti, debba proseguire sino al suo perfezionamento anche dopo il deposito della relativa relazione (comma 1, lettera a), numero 2)).

La lettera c) del comma 1 dispone l'introduzione, all'articolo 40 (Gestione dei beni sequestrati) del codice antimafia, di un nuovo comma 1-*bis*, il quale stabilisce che se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico dei beni sequestrati viene accertata la sussistenza di abusi non sanabili, con il provvedimento di confisca il giudice ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento; si stabilisce, inoltre, che il bene non venga acquisito al patrimonio dell'erario e che l'area di sedime sia acquisita al patrimonio indisponibile del Comune territorialmente competente. La lettera g) del comma 1 – aggiungendo il comma 15-*quater*.1 all'articolo 48 del codice antimafia – prevede che, qualora nel procedimento finalizzato alla destinazione del bene sia accertata la sussistenza di abusi non sanabili, l'Agenzia promuova incidente di esecuzione per av-

viare il procedimento con cui il giudice dispone la demolizione del bene. Quanto invece al profilo relativo alla gestione di aziende sequestrate e confiscate, la lettera *b*) del comma 1 modifica l'articolo 38 del codice antimafia, aggiungendo il comma 3-*bis*, che prevede che le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) siano individuate con decreto, di natura regolamentare, del Ministero dell'interno, da adottarsi di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia. La lettera *d*) del comma 1 modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, relativo alla gestione delle aziende sequestrate, al fine di prevedere che il tribunale aggiorni con cadenza almeno annuale la valutazione con cui il Giudice delegato ha autorizzato la prosecuzione o la ripresa dell'attività (nuovo comma 1-*novies* introdotto dalla lettera *d*), numero 1)). Si prevede, inoltre, che se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa e se l'impresa è priva di patrimonio utilmente liquidabile, il tribunale lo comunica all'ufficio del registro delle imprese, che ne dispone la cancellazione entro 60 giorni (nuovo comma 5-*bis* introdotto dalla lettera *d*), numero 2)). La lettera *e*) prevede l'introduzione del comma 2-*ter* dell'articolo 44 del codice antimafia, disponendo che si provveda alle comunicazioni di cui al nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 41 anche a seguito del decreto di confisca emanato dalla Corte d'appello, previo nulla osta del Giudice delegato. Con la lettera *f*) — che aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 45-*bis* del codice — si prevede che, dopo il provvedimento definitivo di confisca, non possono prestare lavoro presso l'impresa confiscata i soggetti che siano parenti, coniugi, affini o conviventi con il destinatario della confisca, o coloro che siano stati condannati, anche in primo grado, per il reato di associazioni di tipo mafioso (articolo 416-*bis* del codice penale). La lettera *h*) modifica l'articolo 51-*bis* del codice, in primo luogo introducendo una modifica testuale al comma 1 al fine di stabilire che

il provvedimento di sequestro venga iscritto nei pubblici registri entro il giorno successivo alla sua esecuzione e non, come attualmente previsto, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. L'obiettivo è quello di evitare la divulgazione della misura cautelare del sequestro prima della sua esecuzione. La stessa lettera *h*) introduce inoltre il comma 1-*bis*, il quale prevede che il tribunale e l'ANBSC richiedano l'iscrizione gratuita presso il registro delle imprese delle modifiche riguardanti le imprese sequestrate e confiscate derivanti dalla loro amministrazione. Infine, la lettera *i*) interviene sull'articolo 54, comma 2, del codice al fine di prevedere che i crediti prededucibili aziendali siano soddisfatti mediante prelievo delle somme disponibili nel relativo patrimonio aziendale.

L'unico comma dell'articolo 6 modifica la definizione di « articolo pirotecnico », contenuta nel decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123. Con tale modifica, l'ordinamento interno viene adeguato alla nuova definizione comunitaria di articolo pirotecnico, introdotta nell'anno 2021. Secondo tale nuova definizione, gli effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi e fumogeni sono riferiti non più alle sostanze esplosive contenute nel prodotto, ma al prodotto medesimo.

L'unico comma dell'articolo 7 interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione ed altri gravi reati (articolo 10-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91), stabilendo che non si può procedere alla revoca ove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra (lettera *a*)). Al contempo, si estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca (lettera *b*)).

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, considera disdicevole che il presidente abbia interrotto la relatrice Montaruli, che stava svolgendo la propria relazione sui contenuti del provvedimento, per invitarla a concludere l'intervento. Ritenendo che più opportunamente l'illustrazione del provvedimento debba pro-

seguire in una successiva seduta, fa presente che in caso contrario si depriverebbero i componenti delle Commissioni I e II dei puntuali ed interessanti contenuti delle relazioni. Si rammarica per la conduzione della seduta in corso, ribadendo la sollecitazione a consentire la prosecuzione dell'illustrazione del provvedimento in un'altra seduta.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) fa presente che non si può in alcun modo considerare conclusa l'illustrazione del provvedimento, dal momento che la relazione dell'onorevole Montaruli è riferita ai primi sette articoli del disegno di legge in esame. Comprendendo l'esigenza di concludere la seduta delle Commissioni I e II, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, sollecita il rinvio dell'illustrazione del provvedimento ad altra seduta. Quanto al termine per l'indicazione dei soggetti da audire, ricorda che nella scorsa riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, si era fissata la data indicativa di giovedì 29 febbraio, riservandosi di confermarla in una successiva riunione.

Federico GIANASSI (PD-IDP) si associa alla richiesta della collega Serracchiani di interrompere la seduta in quanto la presenza del rappresentante del Governo in questa fase deve considerarsi obbligatoria quando sia richiesta.

Richiama polemicamente al riguardo le affermazioni dello schieramento opposto in ordine alla necessaria presenza ai lavori della Commissione del sottosegretario Delmastro Delle Vedove per tutto il periodo in cui il suo gruppo la contestava.

Ciro MASCHIO, *presidente*, precisa in primo luogo che il rappresentante del Governo si è dovuto allontanare dalla seduta per concomitati lavori dell'Assemblea che, peraltro, determineranno a breve anche la conclusione della seduta.

Ritiene legittimo che nella contrapposizione politica vi possano essere polemiche e reciproche schermaglie, ma tiene a ribadire che non vi è alcuna violazione del

Regolamento o delle prassi. Né l'andamento dei lavori odierni giustifica la denuncia delle forze di opposizione secondo cui il ruolo del Parlamento debba considerarsi svilito.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) contesta che si possano qualificare come « schermaglie » le legittime pretese dell'opposizione di vedere rispettata la regola della necessaria presenza del Governo in Commissione, regola su cui si riserva di sollecitare un intervento del Presidente della Camera.

Sarebbe singolare una risposta in senso negativo dopo che per mesi la maggioranza si è affannata a difendere la necessaria presenza del sottosegretario Delmastro Delle Vedove in Commissione, aspramente contestata dal Partito Democratico.

Né appare certamente possibile sostenere che i relatori abbiano la piena facoltà di non svolgere espressamente la relazione introduttiva, nonostante ciò sia altrettanto esplicitamente richiesto da alcuni commissari impedendo, di fatto, di interloquire con loro e con il Governo.

Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M), *relatore per la I Commissione*, tiene a sottolineare di aver proposto in apertura di seduta di dare per lette le relazioni a condizioni che tutti fossero d'accordo. In assenza di tale intesa, ritiene che bene abbia fatto l'onorevole Montaruli ad iniziare l'illustrazione del provvedimento. Fa comunque presente che vi saranno occasioni di affrontare i temi posti dal provvedimento e che i relatori, a nome dei quali ritiene di potersi esprimere, saranno gli ultimi a sottrarsi a tale confronto.

Andrea PELLICINI (FDI) invita i colleghi a riconoscere come il presidente Maschio abbia sempre svolto il proprio ruolo con spirito di imparzialità e di rispetto delle norme e delle prassi.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, unendosi alle parole degli altri relatori, ribadisce la piena disponibilità a dare seguito alla fase intro-

duttiva del dibattito nelle forme che la presidenza riterrà opportuna, anche in una prossima seduta.

Ciro MASCHIO, *presidente*, preso atto dell'imminente avvio dei lavori parlamen-

tari in Assemblea, rinvia il seguito del dibattito ad una prossima seduta che si riserva di convocare d'intesa con il presidente Pagano.

**La seduta termina alle 14.15.**

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)  
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 17

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 27 febbraio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.15 alle 13.20.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di florovivaismo. Emendamenti C. 1560-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	18
Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. Emendamenti C. 630-A e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	18
DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. C. 1658 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	19
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	25
Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	20
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	27

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

##### La seduta comincia alle 13.30.

##### Delega al Governo in materia di florovivaismo.

##### Emendamenti C. 1560-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, nel fare presente che il Comitato è chiamato ad esaminare il fascicolo n. 2 degli emendamenti presentati in Assemblea, nonché l'emendamento 2.500 presentato dalla

Commissione, riferiti al disegno di legge C. 1560-A, recante « Delega al Governo in materia di florovivaismo », evidenzia che si tratta di proposte emendative che non presentano criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e propone dunque di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

**Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. Emendamenti C. 630-A e abb.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, nel fare presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 630-A e abb., recante modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

**DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.**

**C. 1658 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato pareri esamina, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VIII Commissione, il disegno di legge C. 1658, recante conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. Evidenzia che il decreto-legge n. 5 del 2024, nel suo testo originario attualmente in corso di esame presso la Commissione Ambiente, consta di 3 articoli ed è motivato dalla straordinaria necessità e urgenza di agevolare le procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali indispensabili alla buona riuscita degli eventi correlati alla

presidenza italiana del G7, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice dei Capi di Stato e di Governo che si svolgerà nei giorni dal 13 e al 15 giugno 2024.

In merito, rammenta che l'articolo 1 reca misure per la realizzazione di tali interventi infrastrutturali, prevedendo – al comma 1 – la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di un Commissario straordinario. Si dispone che per l'esercizio delle proprie funzioni e le attività connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, il Commissario straordinario possa avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché, nel limite di 100 mila euro per il 2024, di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti. Il medesimo articolo 1 dispone, al comma 2, che l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, aggiudicati dal Commissario straordinario avvenga con la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, facendo salvo il ricorso alle procedure di affidamento diretto degli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. Viene inoltre previsto l'utilizzo degli accordi quadro, conclusi ed ancora efficaci da parte di Anas S.p.a., per la selezione degli operatori per gli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale. Il comma 3 reca norme in materia di esecuzione anticipata del contratto, mentre il comma 4 prevede che alle impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 2 e ai giudizi relativi alle procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere si applichi l'articolo 125 del Codice del processo amministrativo (relativo alle infrastrutture strategiche) in base al quale la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Il comma 5 dispone, infine, che per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manuten-

tivi indicati al comma 1 e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, si proceda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Rileva poi che l'articolo 2 autorizza per l'anno 2024 la spesa di 18.050.000 euro per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi e per il compenso del Commissario straordinario, provvedendo alla copertura di tali oneri mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, stabilendo che la stessa avviene il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*. Rammenta dunque che il decreto-legge è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 19 gennaio 2024 e pertanto è entrato in vigore il 20 gennaio 2024.

Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento interviene nel settore degli interventi infrastrutturali e dei contratti pubblici, che non appare riconducibile ad una specifica materia prevista dall'articolo 117 della Costituzione, come chiarito dalla sentenza n. 16 del 2010 della Corte costituzionale, in quanto per infrastrutture devono intendersi le opere finalizzate alla realizzazione di complessi costruttivi destinati ad uso pubblico, nei campi più diversi, che incidono su materie di competenza legislativa concorrente – si pensi a governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, coordinamento della finanza pubblica ai fini del reperimento e dell'impiego delle risorse –, ma coinvolgono anche materie di competenza esclusiva dello Stato, come l'ambiente, la sicurezza e la perequazione delle risorse finanziarie. Ricorda quindi che con la sentenza n. 401 del 2007, la Corte ha

inoltre precisato che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione, essendo funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, si caratterizza per l'esistenza di una struttura bifasica: al momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica, ascrivibile alla materia tutela della concorrenza, segue un momento negoziale riconducibile alla materia ordinamento civile. Ritiene poi che assuma inoltre rilievo, con riferimento all'articolo 1, comma 4, la materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**C. 1435 Governo e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, evidenzia che il Comitato pareri esamina oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Trasporti, il disegno di legge C. 1435, e le abbinata proposte di legge, recante «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». Rammenta che il provvedimento, che originariamente si componeva di 18 articoli, a seguito dell'esame in sede referente da parte della Commissione Trasporti consta di 36 articoli e fa presente, anzitutto, che il titolo I reca disposizioni relative alle sanzioni e al potenziamento dei controlli sulle infrazioni. In particolare, rileva che l'articolo 1 modifica in senso restrittivo le disposizioni

in tema di guida in stato di ebbrezza e dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti: più specificamente, con riferimento alla guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, l'articolo 187 del codice della strada è modificato nel senso di sostituire, ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale, il nesso causale tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione psico-fisica con un nesso meramente cronologico tra assunzione della sostanza e guida. Vengono conseguentemente modificati anche gli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale, nella parte in cui fanno richiamo all'articolo 187 del codice della strada.

Osserva che una ulteriore modifica al codice penale è prevista dall'articolo 1-*bis*, che interviene sull'articolo 727 del codice penale, relativo al reato di abbandono di animali, per prevederne l'aggravante quando l'abbandono avvenga per strada e che modifica altresì gli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale prevedendo aggravanti quando l'incidente stradale è causato da abbandono di animali. Osserva che l'articolo 2 prevede, tra l'altro, l'apposizione di codici unionali e in taluni casi del dispositivo *alcolock* sul veicolo. Passando al successivo articolo 3, fa presente che esso introduce l'istituto della sospensione breve della patente di guida; tale sanzione si aggiunge alla sottrazione dei punti, di cui all'articolo 126-*bis* del codice della strada, già introdotta nel 2003, dopo la prima decurtazione del punteggio. La sospensione breve (che può essere da uno a sette giorni o da sette a quindici giorni, a seconda dei punti residui sulla patente dell'automobilista interessato) non è però prevista per tutte le infrazioni per cui è prevista la decurtazione. Da questo punto di vista, in sede referente è stato aggiunto – tra le violazioni che comportano sia la decurtazione sia la sospensione breve – l'uso alla guida dei telefoni cellulari. Sottolinea, peraltro, che l'articolo 4 prevede che la frequenza di corsi extra-curricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e dalle autoscuole consenta l'attribuzione di 2 punti aggiuntivi. L'articolo 4-*bis* del disegno di legge istitui-

sce presso la direzione per la motorizzazione del MIT un registro di agenzie telematiche che erogano prestazioni di consulenza automobilistica di cui alla legge n. 264 del 1991. L'iscrizione in tale registro è soggetta a conferma di validità biennale ed è condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati del MIT. L'articolo 5 detta norme sulle limitazioni per i neo-patentati prevedendo che per i primi tre anni successivi al conseguimento della patente B non possano essere guidati: veicoli superiori a 75 chilowatt per tonnellata; veicoli M1 (anche elettrici o ibridi) superiori a 105 chilowatt per tonnellata. Ne deriva, pertanto, un innalzamento, rispetto alla normativa attuale, rispettivamente, di 20 e 35 kW/t sul primo anno; viene viceversa introdotta una restrizione per i due anni successivi al primo. Gli articoli 5-*bis* e 5-*ter* intervengono in tema di autotrasporto modificando, rispettivamente, gli articoli 122 del codice della strada e 18, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005. L'articolo 122 del codice della strada viene modificato nel senso di consentire le esercitazioni alla guida per l'aspirante al conseguimento della patente B previo svolgimento di un numero minimo di ore di esercitazione da effettuarsi presso un'autoscuola. L'articolo 18, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286 viene poi modificato nel senso di abbassare in alcuni casi l'età necessaria per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone per i soggetti titolari della carta di qualificazione del conducente (CQC). In particolare, per coloro che abbiano superato corsi di qualificazione iniziali della durata di 280 ore l'età viene abbassata da 21 a 18 anni (tranne che per i titolari di patente D e DE senza di percorrenza, per cui l'età viene abbassata da 21 a 20 anni). Quanto ai modi di accertamento delle violazioni mediante dispositivi automatici (autovelox e telecamere), fa presente che sono apportate diverse modificazioni al codice della strada. In particolare, l'articolo 6 inserisce nell'articolo 142 il comma 6-*ter*, secondo cui per il caso di violazioni reiterate entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella com-

petenza di uno stesso ente proprietario (per esempio, comune o Stato), non si ha il cumulo materiale delle sanzioni, ma l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo (ove sia più favorevole). Indi viene modificato l'articolo 193 del codice della strada per porre a carico del proprietario di un veicolo l'onere di verificare che esso sia assicurato anche quando sia nella legittima disponibilità di altri. Viene poi potenziato il sistema di verifica della copertura assicurativa mediante l'incrocio dei dati derivanti dalle sanzioni. Analoghi principi di cumulo giuridico delle sanzioni, in luogo del cumulo materiale, sono introdotti mediante modifiche all'articolo 198 del codice della strada sia in tema di violazioni su un unico tratto stradale compreso tra due intersezioni, sia per le violazioni commesse nelle zone a traffico limitato. Viene poi modificato anche l'articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012, istitutivo dell'elenco dei veicoli non assicurati, e viene previsto che esso sia accessibile anche per i comuni e per i soggetti di cui all'articolo 12 del codice della strada. Con l'articolo 6-bis del disegno di legge viene espressamente prevista la rilevazione mediante dispositivi automatici della violazione dei limiti di velocità nelle acque di Venezia. L'articolo 6-ter modifica l'articolo 80-bis del codice della strada in ordine alle campagne di richiamo dei veicoli delle categorie M, N o O. L'articolo 6-quater modifica invece l'articolo 19 della legge n. 870 del 1986, stabilendo per il personale della motorizzazione civile somme precise a compenso delle operazioni previste nei numeri da 1 a 12 (eccetto il numero 2) della tabella 3 allegata alla predetta legge.

Passando al Titolo II del disegno di legge, che detta disposizioni in tema di micromobilità, evidenzia in particolare che l'articolo 7 attiene alla micromobilità elettrica, materia già disciplinata dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) stabilendo: l'obbligo del contrassegno per tutti i monopattini; l'obbligo del casco per tutti i conducenti di monopattini; il divieto di uscire dai centri urbani; l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. L'ar-

ticolo 8 reca una serie di disposizioni inerenti alla circolazione delle biciclette, principalmente mediante la modifica: di alcune definizioni legislative; dei poteri dei comuni; della disciplina del sorpasso. Con l'articolo 8-bis viene modificato l'articolo 175 del codice della strada per consentire la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (e sulle altre indicate nel comma 1 del predetto articolo 175) ai motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici (se a motore termico) o con potenza non inferiore a 6 kW (se a motore elettrico) ove condotti da maggiorenni. Si rammenta che altrimenti il principio generale mantenuto nell'articolo 175 è che biciclette, ciclomotori e motocicli inferiori a 150 centimetri cubici di cilindrata non possono circolare sulle autostrade.

Il successivo Titolo III del disegno di legge attiene ai segnali e alle regole di comportamento in casi particolari. Fa presente, nello specifico, che l'articolo 9 prevede modifiche alle norme di comportamento in prossimità dei passaggi a livello ferroviari. Gli articoli 9-bis e 9-ter dettano disposizioni, rispettivamente, in tema di facilitazione dell'attraversamento pedonale delle persone con disabilità visiva – mediante novella all'articolo 41, comma 5 del codice della strada – e di accessibilità in sicurezza alle gallerie ferroviarie. Gli articoli 10 e 11 del disegno di legge apportano diverse modifiche al codice della strada in tema di auto di sicurezza (*safety car*), prescrizioni luminose a contenuto variabile, personale esposto al traffico e obbligo di tenere la destra. L'articolo 12 contiene disposizioni volte a contrastare il fenomeno del contromano. In sede referente è stata approvata una modifica dell'articolo 143, comma 12, del codice della strada che prevede la confisca obbligatoria del veicolo qualora un incidente derivante da circolazione contromano porti la morte o la lesione grave di una persona.

Osserva che il titolo IV del disegno di legge contiene previsioni in materia di sosta, strade e circolazione in casi particolari. Nel dettaglio, gli articoli 13 e 14 concernono modifiche alle norme inerenti alla

sosta dei veicoli, recando modificazioni di tipo puntuale ad articoli del codice della strada, con riferimento alla sosta dei veicoli e, principalmente, all'articolo 7, che inerisce alla circolazione nei centri abitati. Vengono anche dettate nuove norme in materia di sanzioni per le violazioni della disciplina della sosta e delle zone a traffico limitato. Sulle zone a traffico limitato dispone anche l'articolo 14-*bis* modificando l'articolo 6 del codice della strada. In particolare, la disposizione prevede che per gli ambiti di rilevanza culturale paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO possano essere istituite zone a traffico limitato territoriale. Tuttavia, la proposta di istituzione della ZTLT è sottoposta al parere vincolante del prefetto. Per tali ZTLT viene previsto che l'accesso per gli autorizzati non possa essere a titolo oneroso e che le deroghe ai divieti e alle limitazioni di circolazione possano essere gestite mediante dispositivi installati sui veicoli (tali dispositivi devono essere conformi alle caratteristiche stabilite con decreto interministeriale MIT e Interno). L'articolo 14-*ter* novella l'articolo 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981, aggiungendovi un periodo per stabilire che la maggiorazione, già prevista per tutte le violazioni amministrative di un decimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento, per le violazioni del codice della strada, non possa mai raggiungere una somma superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione. L'articolo 15 del disegno di legge, modificando l'articolo 7 del codice della strada, prevede che i comuni possano istituire ZTL solo se rientrano nelle tipologie individuate con un decreto interministeriale MIT, Interno e Ministero della Cultura previa intesa in sede di Conferenza unificata. L'articolo 15-*bis* detta disposizioni in tema di circolazione in ambito portuale; l'articolo 15-*ter* interviene sulla circolazione delle macchine agricole; l'articolo 15-*quater* reca disposizioni in tema di locazione senza conducente; l'articolo 15-*quinquies* introduce una deroga all'articolo 179 del codice della strada per i veicoli portavalori e l'articolo 15-*sexies* dispone in tema di automobili storiche e da collezione. L'articolo 16 del disegno di legge

prevede che il provvedimento di limitazione della circolazione nelle isole minori sia adottato dal Presidente della Regione territorialmente competente, sentite le prefetture e i comuni interessati, anziché dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dalla normativa vigente. L'articolo 16-*bis* prevede una modifica dell'articolo 56, comma 4, del codice della strada in materia di rimorchi.

Quanto al Titolo V del disegno di legge, rileva che esso prevede sia una delega legislativa sia disposizioni di delegificazione. In particolare, l'articolo 17 delega il Governo a provvedere, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, alla revisione e al riordino della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale. Sugli schemi di decreto legislativo è previsto comunque il parere delle Commissioni parlamentari competenti, oltre che della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. La norma sul c.d. « scorrimento » (articolo 17, comma 1, terzo periodo) è scandita secondo la seguente tempistica: trasmissione alle Camere dello schema di decreto legislativo nei 40 giorni che precedono la scadenza della delega; proroga del termine per l'esercizio della delega di 120 giorni. L'articolo 18 prevede che il Governo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, possa aggiornare il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 (regolamento di attuazione del codice della strada). Viene altresì prevista la clausola di invarianza finanziaria.

Passando alla descrizione dei profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, ricorda che la disciplina della circolazione stradale rientra, per giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di *ordine pubblico e sicurezza*, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*) della Costituzione (richiama in particolare le sentenze n. 77 del 2013, n. 223 del 2010 e n. 428 del 2004). Per quanto riguarda le disposizioni sanzionatorie e quelle attinenti agli obblighi assicurativi, esse appaiono ri-

conducibili alla materia « *ordinamento civile e penale* » anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione. Per quanto attiene all'accertamento delle violazioni in sede locale e all'istituzione delle ZTL, evidenzia che si tratta di materia in parte esclusiva statale e in parte concorrente. Gli enti territoriali e locali paiono coinvolti mediante la pre-

visione del parere o dell'intesa della conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.35.**

## ALLEGATO 1

**DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. C. 1658**  
**Governo.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1658, di conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7;

rilevato che:

il decreto-legge è volto ad agevolare le procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali indispensabili alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice dei Capi di Stato e di Governo che si svolgerà nei giorni dal 13 e al 15 giugno 2024;

a tal fine, l'articolo 1 del decreto-legge prevede la nomina di un commissario straordinario e che l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, aggiudicati dal commissario avvenga con la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, facendo salvo il ricorso alle procedure di affidamento diretto degli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, disciplinando l'esecuzione anticipata del contratto, le impugnazioni degli atti e i giudizi relativi alle procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere;

in particolare, il comma 5 dell'articolo 1 dispone che per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, si proceda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordina-

mento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

l'articolo 2 autorizza per l'anno 2024 le conseguenti spese mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

le disposizioni del decreto-legge intervengono nel settore degli interventi infrastrutturali e dei contratti pubblici, che non appare riconducibile ad una specifica materia prevista dall'articolo 117 della Costituzione, in quanto per infrastrutture devono intendersi le opere finalizzate alla realizzazione di complessi costruttivi destinati ad uso pubblico, nei campi più diversi, che incidono sia su materie di competenza legislativa concorrente – come governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, coordinamento della finanza pubblica ai fini del reperimento e dell'impiego delle risorse (articolo 117, terzo comma) – sia su materie di competenza esclusiva dello Stato, come l'ambiente, la sicurezza e la perequazione delle risorse finanziarie (articolo 117, secondo comma, lettere e), h) e s));

con la sentenza n. 401 del 2007 la Corte costituzionale ha precisato che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione, essendo funzionalizzata al per-

seguimento dell'interesse pubblico, si caratterizza per la esistenza di una struttura bifasica sommando al momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica, ascrivibile alla materia tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera *e*)), un momento negoziale riconducibile alla materia ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera *l*));

assume inoltre rilievo la materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## ALLEGATO 2

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  
C. 1435 Governo e abb.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1435, e le proposte abbinate, recante « Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 », nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative presso la IX Commissione;

rilevato che:

a seguito dell'esame presso la Commissione di merito il provvedimento consta di 36 articoli, rispetto agli originari 18, e apporta numerose modifiche al codice della strada oltre che al codice penale e ad alcune leggi speciali, conferendo altresì una delega al Governo per la revisione del codice della strada e la modifica del suo regolamento di attuazione;

in particolare, il titolo I reca disposizioni relative alle sanzioni e al potenziamento dei controlli sulle infrazioni, modificando in senso restrittivo le disposizioni in tema di guida in stato di ebbrezza e dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, prevedendo aggravanti per il reato di abbandono di animali in strada, introducendo la sanzione della sospensione breve della patente di guida, intervenendo sui modi di accertamento delle violazioni mediante dispositivi automatici;

il titolo II del disegno di legge detta disposizioni in tema di micromobilità elettrica, circolazione delle biciclette, circolazione dei motocicli sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;

il titolo III detta disposizioni sulla segnaletica, sulle regole di comportamento

in prossimità dei passaggi a livello ferroviari, sull'attraversamento pedonale delle persone con disabilità visiva, sulle *safety car* e per contrastare il fenomeno del contromano;

il titolo IV contiene previsioni in materia di sosta dei veicoli, istituzione di zone a traffico limitato e circolazione in casi particolari, oltre a prevedere per tutte le violazioni amministrative al codice della strada che la prevista maggiorazione di un decimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento non possa mai raggiungere una somma superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione stessa;

il titolo V del disegno di legge, infine, prevede una delega al Governo a provvedere, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, alla revisione e al riordino della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale nonché a provvedere, entro 90 giorni, all'aggiornamento del regolamento di attuazione del codice della strada;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

la disciplina della circolazione stradale rientra, per giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di « ordine pubblico e sicurezza », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*) della Costituzione;

per quanto riguarda le disposizioni sanzionatorie e quelle attinenti agli obblighi assicurativi, esse appaiono riconducibili alla materia « ordinamento civile e penale »

anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione;

per quanto attiene invece all'accertamento delle violazioni in sede locale e all'istituzione delle ZTL, si tratta di materia in parte esclusiva statale e in parte concorrente, rispetto alla quale gli enti terri-

toriali e locali paiono coinvolti mediante la previsione del parere o dell'intesa della conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	29
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	34
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere dei deputati Di Biase, Gianassi, Lacarra, Serracchiani e Zan</i> ) .....	36
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere del deputato Enrico Costa</i> ) .....	38
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	30

#### SEDE CONSULTIVA:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia **Andrea Ostellari**.

#### La seduta comincia alle 13.20.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 febbraio 2024.

**Ciro MASCHIO**, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 19 gennaio 2024 e che nella seduta del 17 gennaio è stata acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo presente in seduta ad attendere anche oltre il predetto termine prima di procedere alla deliberazione definitiva sul provvedimento.

Chiede pertanto alla relatrice, onorevole **Matone**, di formulare la proposta di parere, che sarà votata nella seduta di domani.

**Simonetta MATONE** (LEGA), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

**Ciro MASCHIO**, *presidente*, avverte che sono state presentate proposte alternative di parere da parte del gruppo del PD (*vedi*

allegato 2) del gruppo di Azione (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110.**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 febbraio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, fa presente che non sono ancora concluse le interlocuzioni in merito alla predisposizione della proposta di parere e che pertanto è necessario rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Federico GIANASSI (PD-IDP) ribadisce l'esigenza del suo gruppo di disporre di tempo adeguato per valutare la proposta di parere, anche alla luce della possibile presentazione di una proposta alternativa.

Valentina D'ORSO (M5S) ribadisce l'intenzione anche del suo gruppo di valutare la possibile presentazione di una proposta di parere alternativo sottolineando che la stessa potrà essere definita soltanto dopo aver esaminato il contenuto della proposta di parere del relatore.

Ciro MASCHIO, *presidente*, assicura che la proposta di parere sarà tempestivamente messa a disposizione dei commissari.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente *Ciro MASCHIO*. — Interviene

il sottosegretario di Stato per la giustizia *Andrea Ostellari*.

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**C. 1435 Governo e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), *relatore*, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'illustrazione completa del testo in esame, composto da 35 articoli – di cui 17 introdotti nel corso dell'esame in sede referente – ne descrive sinteticamente i contenuti per i profili di interesse della Commissione.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), introduce nell'articolo 186 (guida in stato di ebbrezza) i commi *9-ter* e *9-quater*. Il primo prevede l'apposizione di appositi codici sulla patente di guida come conseguenza della condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza nella duplice ipotesi in cui il tasso alcolemico sia compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro – punita con l'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda da 800 a 3.200 euro, nonché con la sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a un anno (articolo 186, comma 2, lettera *b*) – e in cui il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 grammi per litro – punita con l'arresto da 6 mesi e un anno e l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, nonché la sospensione della patente da uno a due anni (articolo 186, comma 2, lettera *c*).

Il comma *9-quater* aumenta di un terzo le sanzioni di cui al citato articolo 186, comma 2, lettere da *a*) a *c*) se la violazione è commessa da chi ha già l'indicazione dei suddetti codici sulla patente e le raddoppia se il conducente manomette o rimuove il dispositivo di blocco di tipo *alcolock* (che impedisce l'avviamento del motore laddove

sia riscontrato un tasso alcolemico superiore a zero) o i relativi sigilli.

La lettera *b*) novella l'articolo 187 del codice della strada, concernente la disciplina sanzionatoria per la guida successiva all'assunzione di stupefacenti.

La principale novità è la riformulazione del fatto-reato, mediante la soppressione del riferimento allo stato di alterazione psico-fisica, in conseguenza dell'aver assunto sostanze stupefacenti. In pratica, al nesso causale è sostituito un nesso meramente cronologico (lettera *b*, n. 2). Come si evince dalla relazione illustrativa, l'intento dell'iniziativa governativa – pertanto – è di porre rimedio alle difficoltà operative riscontrate nella contestazione dell'illecito.

Significativa è anche la modifica in tema di controlli, in quanto si introduce la possibilità che il controllo in seconda battuta del conducente, oltre alla mucosa del cavo orale, comprenda anche la saliva.

Infine, con la novella del comma 8 dell'articolo 187 – che prevede sanzioni per chi si rifiuta di sottoporsi ai controlli previsti tra cui la sospensione della patente – si dispone che vi sia in ogni caso la sospensione in via cautelare della patente fino all'esito dell'esame di revisione.

Il comma 2 apporta modifiche agli articoli 589-*bis* (*Omicidio stradale o nautico*) e 590-*bis* (*Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime*) del codice penale. Tali modifiche sono conseguenti alle modifiche arretrate all'articolo 187 del codice della strada, che ha eliminato il riferimento all'alterazione psicofisica.

L'articolo 1-*bis* interviene, al comma 1, sull'articolo 727 del codice penale (*Abbandono di animali*) aumentandone di un terzo la pena quando il reato avviene su strada o nelle relative pertinenze e prevedendo che, ove il fatto sia commesso con uso di veicoli, all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

Il comma 2 interviene sul citato articolo 589-*bis* del codice penale per punire con la pena ivi prevista chi abbandoni animali domestici su strada o nelle relative pertinenze quando tale condotta provochi un

incidente stradale dal quale deriva la morte di una persona.

Il comma 3 modifica l'articolo 590-*bis* del codice penale prevedendo che le pene ivi previste si applichino se i fatti derivano da un incidente stradale provocato da animali domestici abbandonati su strada o nelle relative pertinenze.

L'articolo 2 modifica l'articolo 125 del codice della strada, introducendo nel nostro ordinamento la disciplina dello strumento dell'*alcolock*, prevedendo, tra l'altro, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 158 a 638 euro, nonché o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi per il titolare di patente di guida recante i codici unionali 68 e 69 che circoli su strada violando le prescrizioni imposte in tali casi. Tali sanzioni sono raddoppiate se il titolare di patente italiana recante i predetti codici circola sul territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore sprovvisto del dispositivo di blocco cosiddetto *alcolock*, ovvero con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o per il quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell'installazione.

L'articolo 3 modifica in senso di maggior rigore il sistema della penalizzazione del punteggio sulla patente e reca modifiche ad alcune disposizioni del codice della strada, volte a inasprire il quadro sanzionatorio per l'eccesso di velocità e per l'uso di telefoni al volante.

L'articolo 5-*bis* disciplina le esercitazioni di guida, prevedendo le sanzioni da irrogare in caso di violazione di tali prescrizioni.

L'articolo 6, alla lettera *c*), integra l'articolo 198, al fine di prevedere che, se sono accertate delle violazioni plurime nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o uno stesso divieto, si applica una sola sanzione per ciascun giorno, anche nel caso in cui le limitazioni al traffico riguardino solo una certa fascia oraria ovvero quand'anche il termine di vigenza di una fascia oraria termini il giorno successivo.

L'articolo 7 introduce nuove regole sui monopattini e sui dispositivi di micromobilità elettrica similari disponendo il divieto di circolazione in mancanza di un apposito contrassegno identificativo stampato dall'Istituto Poligrafico dello Stato. Salvo che il fatto costituisca reato, la produzione o distribuzione abusiva dei contrassegni è un illecito amministrativo sanzionato con la medesima sanzione prevista per la produzione e distribuzione abusiva di targhe. Sono inoltre previste le sanzioni in caso di circolazione senza contrassegno, con contrassegno non visibile, contraffatto o alterato o la mancata comunicazione del cambio di residenza o di sede.

L'articolo 10, lettera *b*), n. 4, introduce una sanzione (da 167 a 665 euro e la sospensione della patente da uno a tre mesi, e da tre a sei mesi se l'autore è un neopatentato) per la violazione del divieto di superamento, in determinati casi, dei veicoli di polizia e di soggetti autorizzati preposti a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione « *safety car* »).

L'articolo 12, comma 1-*bis*, integra le sanzioni previste dall'articolo 143 del codice della strada riferite alla circolazione contromano prevedendo la confisca obbligatoria del veicolo se ne consegua un incidente con morti o lesioni gravi o gravissime.

L'articolo 14 modifica l'articolo 7 del codice della strada, relativo alle sanzioni per le violazioni alla disciplina della sosta nei centri abitati, fissando un tetto massimo nel caso di reiterazione della violazione. Si rimodulano inoltre le sanzioni per le violazioni della limitazione della circolazione in ZTL e nelle aree di parcheggio, nel caso di insufficiente pagamento della somma prevista e si disciplinano le modalità di recupero delle tariffe non corrisposte. Vengono rafforzate inoltre le sanzioni pecuniarie e accessorie previste per le fattispecie di sosta e fermata vietate dall'art. 158 del medesimo codice negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e negli spazi o nelle corsie riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e dei mezzi TPL.

L'articolo 14-*bis* introduce la sanzione da 87 a euro 344 euro per chi non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione adottati ai sensi della nuova previsione del medesimo articolo che autorizza taluni soggetti ad istituire ZTL per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti e comunque per periodi non superiori a cinque mesi all'anno.

L'articolo 14-*ter* modifica la legge n. 689 del 1981, al fine di introdurre, nella disciplina in materia di esecuzione forzata, il limite massimo dei tre quinti dell'importo della sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni del codice della strada alla maggiorazione ivi prevista in caso di ritardo nel pagamento. Viene invece salvaguardato l'attuale meccanismo di maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore e la previsione secondo cui la maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti.

L'articolo 17 reca la delega al Governo, secondo principi e criteri direttivi specifici indicati al comma 3, tra cui figura: la revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità, dissuasività e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea (lettera *c*); la revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni, nonché individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida (lettera *d*) – tale criterio si specifica nell'indicazione al legislatore delegato di graduare le sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento; di aggravarle per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità individuale e della sicurezza stradale e dell'utenza vulnerabile della strada; di renderle dissuasive commisurandole anche alla situazione reddituale ed economica di chi ha

commesso l'infrazione nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato, nonché di armonizzare le disposizioni del codice della strada con la disciplina in materia di illeciti penali e amministrativi; la semplificazione del procedimento di notificazione delle violazioni (lettera *d-bis*); la revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, con l'obiettivo della massima semplificazione delle procedure (lettera *g*).

Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea alcune criticità di natura tecnico-giuridica contenute nel testo del provvedimento in esame.

In primo luogo, evidenzia che l'articolo 1-*bis*, ai commi 2 e 3 integra in modo simmetrico gli articoli 589-*bis* (omicidio stradale) e 590-*bis* (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale per applicare la medesima pena vi prevista ai casi in cui la morte o le lesioni derivino da un incidente stradale provocato da animali domestici abbandonati su strada o nelle relative pertinenze.

Comprende che l'intento della disposizione sia quello di punire chi abbandona un animale su strada quando tale condotta, provoca un incidente stradale con conseguenze gravi. Osserva tuttavia che la formulazione delle citate disposizioni non sia tecnicamente corretta. Sottolinea infatti che il primo periodo di entrambi le disposizioni

codicistiche si riferiscono a chi cagiona l'incidente con il proprio veicolo, mentre il periodo che si intende aggiungere non indica il soggetto al quale la pena si applica.

Inoltre, si potrebbe arrivare all'effetto paradossale di contestare il reato al conducente che, per evitare un animale abbandonato su strada, sbandando provochi un incidente stradale, pur non avendo lo stesso alcuna responsabilità.

Sarebbe stato a suo avviso più coerente modificare l'articolo 727, ma comprende che la difficoltà in questo caso è la natura contravvenzionale della condotta punita. Chiede quindi di riscrivere in modo più adeguato tali previsioni.

La seconda questione riguarda la nuova disciplina in tema di controlli, con riguardo alla riscrittura dell'articolo 187 del codice della strada, concernente la disciplina sanzionatoria per la guida successiva all'assunzione di stupefacenti. Poiché è stato eliminato il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica, in conseguenza dell'aver assunto sostanze stupefacenti, diventa determinante comprendere la natura dei controlli, anche con riguardo alla loro capacità di asseverare l'assunzione di stupefacenti per un lungo lasso di tempo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107.****PROPOSTA DI PARERE**

La Commissione II,

esaminato il provvedimento in titolo;  
premessi che:

il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*) della legge n. 71 del 2022, che conferisce al Governo la delega in materia, i cui criteri e principi direttivi sono puntualmente indicati nell'articolo 5 della medesima legge;

in ragione del meccanismo di « scorporamento del termine » – che opera qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare venga a scadere in prossimità o successivamente a quello della delega – il termine di esercizio della delega, fissato al 31 dicembre 2023, viene ad essere prorogato di 90 giorni e dunque fino al 30 marzo 2024;

l'articolo 1 ne definisce l'ambito soggettivo di applicazione;

l'articolo 2 disciplina gli incarichi che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e le relative deroghe;

l'articolo 3 disciplina la possibilità che il magistrato possa essere collocato in aspettativa;

l'articolo 4 disciplina i requisiti per il collocamento fuori ruolo, anche con riguardo al tempo minimo di effettivo esercizio delle funzioni e dal rientro in ruolo;

l'articolo 5 consente il collocamento fuori ruolo quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza;

l'articolo 6 prevede alcuni casi nei quali il collocamento fuori ruolo non può

essere autorizzato, salva diversa determinazione dell'organo di autogoverno;

l'articolo 7 individua alcuni criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo, che l'organo di autogoverno deve adottare quando il numero di richieste ecceda quello dei posti disponibili;

l'articolo 8 disciplina la procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo;

l'articolo 9 precisa che il collocamento fuori ruolo possa essere disposto solo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, revocabile e deposito di idonea documentazione;

l'articolo 10 prevede infatti che l'organo di governo autonomo accerti la sussistenza dei presupposti dettati dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, dandone conto in apposita motivazione;

l'articolo 11 disciplina i limiti di permanenza fuori ruolo per i magistrati e le relative deroghe;

l'articolo 12 prevede i casi in cui l'istituzione conferente l'incarico debba redigere una relazione illustrativa dell'attività svolta;

l'articolo 13 fissa il numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo, nel numero di 180 unità, fissando per i magistrati amministrativi e contabili, per ciascuna categoria, il limite massimo di 25 unità; inoltre prevede che possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal CSM e dagli organi costituzionali non più di 40 magi-

strati ordinari; infine, il comma 3 prevede una deroga ai limiti massimi previsti dal comma 1 e 2, per coloro che sono chiamati a coprire incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati, nonché per i magistrati destinati ad incarichi di funzioni giudiziarie e giurisdizionali all'estero o svolti presso organismi internazionali, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati;

L'articolo 14 specifica che le disposizioni dettate dal testo in esame non si applicano per gli incarichi elettivi, anche presso gli organi di governo autonomo e di Governo, né per i casi di collocamento fuori ruolo ai sensi degli articoli 19 (Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi) e 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi) della legge 17 giugno 2022, n. 7;

L'articolo 15 detta la disciplina transitoria con riguardo agli incarichi precedenti all'entrata in vigore del decreto;

gli articoli 16 e 17 recano disposizioni di mero coordinamento normativo, procedendo a sostituire la Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, relativa al ruolo organico della magistratura ordinaria, al fine di fissare, alla lettera M, il numero di 180 magistrati destinati a fun-

zioni non giudiziarie, in luogo dell'attuale limite di 194;

preso atto del parere espresso dalla V Commissione Bilancio in data 17 gennaio 2024,

rilevata l'esigenza di evitare che, per effetto della riduzione del numero di magistrati collocabili fuori ruolo, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possano subire contrazioni nella disponibilità di personale proveniente dai ruoli delle magistrature e che, in generale, quella riduzione possa comportare effetti negativi per tutte le amministrazioni e gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, che si avvalgono di personale proveniente dai ruoli delle magistrature, prima che sia stato possibile adeguare l'organizzazione interna di quelle amministrazioni e di quegli organi alla riduzione del numero di magistrati collocabili fuori ruolo,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 15, concernente la disciplina transitoria, sia stabilito che l'entrata in vigore dell'articolo 13, che introduce innovazioni in materia di numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo, sia differita al 31 dicembre 2025.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI DI BIASE, GIANASSI, LACARRA, SERRACCHIANI E ZAN**

La II Commissione,

esaminato lo schema decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (A.G. 107);

premesso che:

la legge 17 giugno 2022 n. 71, all'articolo 5, prevede che nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del medesimo testo, siano adottati uno o più decreti legislativi recanti riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, dettando i principi e i criteri direttivi entro cui la legislazione delegata deve muoversi;

la delega, in particolare, demanda al Governo di: individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitare esclusivamente con contestuale collocamento fuori ruolo, le tipologie di incarichi extragiudiziari per i quali è ammesso il ricorso all'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; prevedere che il collocamento fuori ruolo sia autorizzato previa valutazione della sussistenza di un interesse dell'amministrazione di appartenenza e delle possibili ricadute sulla imparzialità e indipendenza del magistrato; prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse dell'amministrazione proceda secondo un ordine di rilevanza degli incarichi, ordine indicato dalla stessa norma; prevedere che – al termine di un incarico fuori ruolo durato più di 5 anni – il magistrato non possa essere ricollocato fuori ruolo se non sono decorsi almeno 3 anni al rientro in ruolo, prevedere che il collocamento fuori ruolo non possa avvenire se non dopo il de-

corso di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni e comunque quando la sede di servizio presenti una rilevante scopertura di organico, prevedere che il termine massimo del collocamento fuori ruolo non possa superare i 7 anni, salvo che per talune tipologie di incarico per le quali il termine è elevato a 10 anni; ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo; disciplinare autonomamente gli incarichi fuori ruolo in ambito internazionale;

sono state evidenziate, nel corso delle audizioni, criticità condivisibili per attuazione talvolta solo parziale della delega e in alcuni casi incoerenti rispetto alla delega;

rilevato che:

l'articolo 2 (*Incarichi esercitabili esclusivamente fuori ruolo*), in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge-delega, individua le tipologie di incarico che possono essere svolte esclusivamente con il collocamento fuori ruolo o, nei casi specificamente previsti dalla legge, con il collocamento in aspettativa;

il comma 3 del citato articolo 2 risulta essere residuale sul tema nonché prevedere una norma generica. Tale norma, infatti, fa salva la possibilità di autorizzare lo svolgimento di incarichi senza collocamento fuori ruolo ma potrebbe non riuscire a offrire una nozione sufficientemente precisa di mansione autorizzabile in queste forme. Maggiore chiarezza sul punto è necessaria;

suscita perplessità la presunzione assoluta e generalizzata di sussistenza dell'interesse dell'amministrazione per gli incarichi presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale e per quelli apicali, an-

che di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri e presso organismi dell'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte (articolo 5, comma 5). Anche in queste ipotesi sarebbe opportuna un'apposita motivazione incentrata sulla specifica attività che il magistrato è chiamato a svolgere;

osservato che:

l'obiettivo della riduzione del numero massimo dei magistrati collocabili contemporaneamente fuori ruolo posto dalla legge delega si è tradotto nello schema di decreto legislativo in una riduzione inferiore a quella consentita dalla delega per i magistrati ordinari nonché nell'indicazione di un limite di 25 unità avuto riguardo al numero massimo dei collocabili fuori ruolo nella magistratura amministrativa e in quella contabile che però hanno però organici molto inferiori alla magistratura ordinaria;

l'attuazione della delega si traduce, dunque, una volta a regime in concreto in una riduzione modesta del numero dei magistrati rispetto allo stato attuale;

la riduzione da 200 a 180 del numero massimo di magistrati ordinari collocabili fuori ruolo è esigua rispetto all'intento di restringere in modo considerevole la trasmigrazione di magistrati nell'ambito di altri poteri dello Stato. Eccessiva appare anche la previsione di 40 magistrati collocabili fuori ruolo presso organi diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali;

la legge delega conosciuta come « riforma Cartabia » dispone la riduzione del numero dei magistrati fuori ruolo: le forze dell'attuale maggioranza e il Governo hanno per molto tempo demonizzato la funzione del magistrato fuori ruolo e hanno spesso affermato l'esigenza di una drastica riduzione. Tale posizionamento si inserisce in un più complessivo atteggiamento di ostilità e delegittimazione della magistratura che passa anche da avventate e infondate accuse che membri del Governo hanno rivolto verso l'operato della Magistratura. Tuttavia, a

fronte della facoltà concessa dalla legge delega di riduzione dei magistrati fuori ruolo il Governo e la maggioranza hanno deciso di rinunciare alla riduzione, mostrandosi come spesso avviene, contraddittori e incoerenti;

i criteri di priorità previsti dall'articolo 7 nel caso in cui il numero delle richieste ecceda quello dei posti disponibili (riferito al già menzionato numero massimo dei fuori ruolo contemporaneamente autorizzabili), sono stabiliti in una elencazione che potrebbe comportare criticità. La norma sembra destinata a regolamentare una fattispecie di difficile verifica, e cioè il caso di una disponibilità inferiore di posti (rispetto al limite massimo consentito) rispetto a quelli contemporaneamente richiesti da diverse e concorrenti autorità. In ogni caso, l'elencazione potrebbe risultare problematica con riferimento alla gerarchia imposta dalle lettere *c*), *d*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 7 del provvedimento;

per quanto riguarda gli incarichi internazionali l'attuazione della delega non risulta completa, e necessita una migliore precisione nell'individuare un complesso di regole specifiche nonché nell'indicare con maggiore livello di dettaglio la tipologia di incarichi autorizzabili, ciascuno con proprie prerogative e con regole conseguenti quanto a durata, competenze linguistiche richieste, esperienze professionali specifiche, condizioni per concedere l'autorizzazione, tenendo conto, secondo le precise indicazioni della legge delega, di volta in volta delle « specificità dell'attività svolta »;

con riguardo all'articolo 15, che reca la « Normativa transitoria » si evidenzia che per gli incarichi al CSM, Corte Costituzionale o Presidenza della Repubblica, che sono già in corso, la durata di un precedente incarico extragiudiziario non è computata nel termine massimo complessivo di 10 anni. Potrebbe essere autorizzato un prolungamento di altri 10 anni,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

Di Biase, Gianassi, Lacarra, Serracchiani, Zan

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO ENRICO COSTA**

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (Atto del Governo n. 107);

considerato che:

il provvedimento è emanato nell'esercizio della delega di cui all'articolo 5 della legge 17 giugno 2022, n. 71, che prevede che siano adottati uno o più decreti legislativi recanti il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, dettando i principi e i criteri direttivi da cui il legislatore delegato non può discostarsi;

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo non adempie alla funzione di esercitare la delega, ma si limita a riproporre pedissequamente il principio di delega, ossia che l'incarico extragiudiziario è ammissibile solamente se compatibile con l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario; l'esercizio della delega non può consistere in una ripetizione del principio, ma deve procedere alla sua attuazione; il decreto legislativo deve indirizzare l'interprete a distinguere le attività extragiudiziarie che garantiscono l'integrale svolgimento ordinario e quelle che non lo garantiscono. Non viene individuato alcun paletto, né con riferimento al tempo impiegato, né con riferimento al tipo di incarico, né alla retribuzione, né alla durata. La formula contenuta nella bozza di decreto legislativo rimette la scelta alla assoluta discrezionalità dell'organo di autogoverno, esattamente l'opposto della *ratio legis* (si pensi, ad esempio, agli arbitrati, alle attività di

revisione contabile, ad attività di insegnamento non sporadica e retribuita, alle attività in organi di giustizia sportiva: tali attività sono compatibili oppure no, e se sono compatibili, a quali condizioni?);

la Camera dei Deputati con un ordine del giorno il 31 luglio 2023 ha impegnato il Governo « a prevedere in apposita norma il divieto di conferimento di incarichi di giustizia sportiva per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, o in alternativa a prevedere che i magistrati operanti in organi monocratici di giustizia sportiva siano collocati fuori ruolo durante tutto il periodo di svolgimento dei predetti incarichi ». Si precisa che per i magistrati ordinari il CSM già oggi non autorizza incarichi extragiudiziari in organismi di giustizia sportiva, che sono divenuti appannaggio esclusivo dei magistrati amministrativi e contabili;

astenersi dallo sciogliere tale nodo, oltre ad essere in contrasto con la legge delega, rischia pesantemente di compromettere gli obiettivi del PNRR, visto che gli organi di autogoverno hanno spesso un'interpretazione estensiva;

inoltre, il comma 4 dell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo in esame prevede che l'organo di autogoverno, ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento di un incarico fuori ruolo, valuti puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento di tale incarico può determinare sotto i profili dell'indipendenza e dell'imparzialità del magistrato;

anche tale previsione ripete pedissequamente la norma di delega, e ci si chiede che senso abbia procedere ad una

delega se l'attuazione ne è una mera riproduzione. La finalità del legislatore delegante era quella di individuare e prevenire l'ipotesi di conflitto d'interesse o di *favor* nei confronti dell'amministrazione di cui entra a far parte il magistrato fuori ruolo. La bozza di decreto legislativo non indirizza l'interprete a distinguere le attività che ledono l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato, da quelle coerenti con questi canoni. Non viene individuato alcun paletto, né relativi alla qualità degli incarichi, degli adempimenti chiamati a svolgere, dell'eventuale sindacato giurisdizionale sui loro atti. La formula contenuta nella bozza di decreto legislativo rimette la scelta alla assoluta discrezionalità dell'organo di autogoverno, esattamente l'opposto della *ratio legis*;

sotto questo profilo è evidente il coacervo costituzionale generato dall'abuso di magistrati fuori ruolo nella pancia dell'Esecutivo, con particolare riferimento all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, crocevia di tutte le norme che riguardano direttamente l'attività della magistratura stessa;

all'articolo 4, comma 4, dello schema di decreto legislativo in esame sono previste una serie di deroghe del tutto disomogenee ed immotivate le quali, sommate, ammontano a circa un quarto del massimo numero di magistrati fuori ruolo autorizzabili in base allo schema di decreto legislativo stesso;

all'articolo 5, comma 1, lettera *h*) della legge delega già richiamata, si prevede che debba essere ridotto il numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo: tale norma di delega risulta palesemente violata dall'articolo 13 dello schema di decreto legislativo;

si tenga conto che, ad oggi, per ciò che attiene ai magistrati ordinari, vi è una scopertura di oltre 1.500 posti che contrasta pesantemente con un numero di 180 magistrati ordinari collocabili fuori ruolo i quali, anziché svolgere attività giurisdizionale, operano in ministeri e organismi vari;

peraltro, pare del tutto irragionevole e in palese violazione della delega la

norma transitoria prevista dall'articolo 15 dello schema di decreto legislativo, la quale ha la funzione esclusiva di creare delle sacche di privilegio per soggetti arbitrariamente individuati,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, precisare le tipologie di incarichi extragiudiziari incompatibili con l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario, quanto a tempo impiegato, a durata, a retribuzione, a qualità delle attività;

2) dare attuazione all'ordine del giorno accolto dal Governo alla Camera dei Deputati il 31 luglio 2023 con cui si è impegnato il Governo « a prevedere in apposita norma il divieto di conferimento di incarichi di giustizia sportiva per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, o in alternativa a prevedere che i magistrati operanti in organi monocratici di giustizia sportiva siano collocati fuori ruolo durante tutto il periodo di svolgimento dei predetti incarichi »;

3) all'articolo 5, comma 4, specificare puntualmente le ipotesi di potenziale conflitto d'interesse – non solo personale ma anche tra amministrazioni – in modo tale da escludere il conferimento di incarichi fuori ruolo in amministrazioni i cui atti siano sindacabili, o attraverso pareri consultivi o attraverso procedimenti giurisdizionali, dagli stessi organi di provenienza dei magistrati fuori ruolo;

4) limitare la presenza di magistrati fuori ruolo al 30 per cento dei componenti dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia;

5) prevedere che i magistrati fuori ruolo non possano ricoprire ruoli meramente amministrativi nelle strutture ministeriali, specificando, con riferimento al Ministero della Giustizia, quali specifici servizi richiedono inderogabilmente l'apporto di magistrati, prevedendo per gli altri il ricorso a personale burocratico amministrativo;

6) all'articolo 4, comma 4, limitare le deroghe agli incarichi previsti dalla lettera *a)* dello stesso comma 4, agli incarichi previsti dalla lettera *b)*, limitatamente alla Presidenza della Repubblica e alla Corte costituzionale, e agli incarichi previsti dalla lettera *c)*, limitatamente al segretario generale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

7) sopprimere la norma transitoria di cui all'articolo 15, in quanto in palese violazione della delega, prevedendo il rientro immediato in ruolo dei magistrati che hanno superato i limiti temporali già previsti dal presente schema di decreto legislativo.

Enrico Costa.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

Audizione dell'Ambasciatore della Malaysia in Italia, Zahid Rastam *(Svolgimento e conclusione)* 41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 41

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Paolo FORMENTINI.*

#### La seduta comincia alle 13.15.

**Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.**

**Audizione dell'Ambasciatore della Malaysia in Italia, Zahid Rastam.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Zahid RASTAM, *Ambasciatore della Malaysia in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Lia QUARTELLA PROCOPPIO (PD-IDP), Andrea ORSINI (FI-PPE), Simone BILLI (LEGA) e Paolo FORMENTINI, *presidente*.

Zahid RASTAM, *Ambasciatore della Malaysia in Italia*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 13.40.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 27 febbraio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	42
Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. C. 630 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	43
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. C. 938, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	46
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021. C. 1588 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	48

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

**La seduta comincia alle 13.35.**

#### Delega al Governo in materia di florovivaismo.

##### **C. 1560 Governo e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento 2.500 della Commissione, trasmesso dall'Assemblea.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, l'emendamento 2.500 della Commissione.

Al riguardo, segnala che la citata proposta emendativa, nel chiarire la portata applicativa dei principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di disciplina e promozione del settore florovivaistico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), è volta a qualificare come centri per il giardinaggio le sole imprese agricole che già possiedono i requisiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo, che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola.

Osserva che la proposta emendativa in esame, analogamente alla condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione Bilancio sul testo del provvedimento il 20 febbraio scorso, appare superare i profili finanziari problematici dell'articolo 2, comma 1, lettera *n*), del provvedimento stesso.

Rileva infatti che l'emendamento 2.500 della Commissione, nel precisare la collocazione dei centri per il giardinaggio nell'ambito della filiera florovivaistica, non sembra recare innovazioni rispetto alla disciplina fiscale attualmente vigente, essendo essenzialmente volta ad escludere il riconoscimento della qualificazione come centri per il giardinaggio a soggetti che non possiedano già i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile. Sul punto, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la valutazione svolta dal relatore sull'emendamento 2.500 della Commissione, la cui formulazione, nei termini dianzi illustrati, consente di superare i profili problematici dal punto di vista finanziario relativi al testo originario dell'articolo 2, comma 1, lettera *n*), del provvedimento in esame.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'emendamento 2.500 riferito al disegno di legge C. 1560 e abb.-A, recante delega al Governo in materia di florovivaismo,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

Conseguentemente, deve intendersi revocata la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, prevista, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *n*) (emendamento 2.600), nel parere favorevole espresso dalla Commissione nella seduta del 20 febbraio 2024. Per effetto di tale revoca, ferme restando le altre condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, della Costituzione, contenute nel citato parere, il parere favorevole sul testo del provvedimento deve intendersi pertanto subordinato all'approvazione dell'emendamento 2.500 della Commissione ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. C. 630 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione Bilancio ha esaminato il testo del provvedimento, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, esprimendo, nella seduta dell'8 novembre 2023, un parere favorevole con una condizione.

Rammenta, altresì, che nella seduta del 5 dicembre 2023, la Commissione Cultura ha concluso l'esame in sede referente, reponendo la suddetta condizione.

Tutto ciò considerato, poiché il testo ora all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici di carattere finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere sul testo del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, fa presente che talune proposte emendative recano una quantificazione o copertura che appaiono carenti o inidonee.

In particolare, segnala l'emendamento Barzotti 1.105, che è volto a garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, affidando il relativo insegnamento ai docenti delle discipline scientifiche e prevedendo, in particolare, l'istituzione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei predetti docenti nonché l'esonero dal servizio degli stessi durante la frequenza dei corsi medesimi. Fa presente che la proposta emendativa valuta gli oneri da essa derivanti in 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 e provvede alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca, per l'anno 2024, le occorrenti disponibilità.

Richiama, altresì, l'articolo aggiuntivo Manzi 2.0101, che incrementa di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024 il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni e rifinanzia, in misura pari a 25,4 milioni di euro a decorrere dal 2025, le risorse destinate all'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti. Essa provvede alla copertura finanziaria dei suddetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Ferma restando l'esigenza di una verifica in ordine alla congruità degli oneri quantificati dal comma 1, lettera *b*), osserva tuttavia che la copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa comporta la contestuale sostituzione dell'articolo 3, che reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.

Segnala, inoltre, l'articolo aggiuntivo Manzi 2.0100, che riconosce alle scuole la possibilità promuovere, nell'ambito della propria autonomia, protocolli d'intesa con le parti sociali e gli enti bilaterali che si occupano di sicurezza sul lavoro al fine di favorire le attività di formazione del personale docente coinvolto. Essa provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri, quantificati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Osserva che tale copertura finanziaria comporta tuttavia la contestuale sostituzione dell'articolo 3, che reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.

Da ultimo, rileva che l'emendamento Barzotti 3.3 quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento in esame in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca, per l'anno 2024, le occorrenti disponibilità.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative sulle quali ritiene necessario

acquisire l'avviso del Governo in ordine ai riflessi di carattere finanziario, segnala le seguenti:

Barzotti 1.104, che è volta a garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, affidandone il relativo insegnamento ai docenti delle discipline scientifiche e prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei predetti docenti, nonché l'esonero dal servizio degli stessi durante la frequenza dei corsi medesimi. Osserva che la proposta emendativa prevede, inoltre, che i docenti possano avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di determinati requisiti, previa stipula di contratti di diritto privato da parte degli istituti scolastici di appartenenza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Barzotti 1.102, che è volta ad introdurre nella scuola secondaria di primo e secondo grado l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, affidandone la didattica ai docenti delle discipline scientifiche e prevedendo che questi ultimi possano avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di determinati requisiti, previa stipula di contratti di diritto privato da parte degli istituti scolastici di appartenenza. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Barzotti 1.103, che è volta a garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo l'adozione di linee guida da parte del Ministero dell'istruzione e del merito dirette a definire, tra l'altro, la trattazione teorica e pratica della disciplina e l'uso di modelli didattici di tipo esperien-

ziale. Osserva che la proposta emendativa sopprime, altresì, la previsione contenuta al comma 2 dell'articolo 1, che riconduce le conoscenze in materia nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Barzotti 1.101, che è volta a garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, affidandone l'insegnamento ai docenti delle discipline scientifiche e prevedendo che questi ultimi possano avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di determinati requisiti, previa stipula di contratti di diritto privato da parte degli istituti scolastici di appartenenza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Manzi 2.101, che è volta a prevedere un incremento delle ore obbligatorie del corso di formazione generale sulla sicurezza del lavoratore istituito dal Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con l'INAIL, rivolto agli studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola-lavoro. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Manzi 3.100, che, al fine di sostenere la formazione dei docenti e assicurare piena attuazione alle finalità recate dal presente provvedimento, è volta a rifinanziare di 5 milioni di euro a decorrere dal 2024 il fondo « La buona scuola », provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, consi-

dera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente segnalate dal relatore, osservando che le medesime proposte sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Soumahoro 1.109 e Manzi 1.106, dal momento che essi, introducendo nel testo nuove finalità e nuove attività scolastiche, risultano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria. Osserva, in particolare, che l'emendamento Manzi 1.106 prevede lo svolgimento presso le istituzioni scolastiche di momenti di approfondimento con la presenza anche di esperti, che ai sensi della normativa vigente devono essere remunerati.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla sottosegretaria Albano, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.109, 2.101, 2.0100, 2.0101, 3.3 e 3.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere da ultimo

formulata dal presidente, in sostituzione del relatore.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), pur esprimendo apprezzamento per le finalità perseguite dal provvedimento in esame, osserva tuttavia come difficilmente potrà essere assicurata una sua piena ed efficace attuazione operando nell'ambito delle sole risorse disponibili a legislazione vigente, come esplicitamente stabilito dall'articolo 3 del testo in discussione, che reca una generale clausola di invarianza finanziaria.

In tale quadro, ritiene che avrebbero potuto essere meritevoli di maggiore attenzione da parte del Governo e della maggioranza talune proposte emendative presentate in Assemblea dal gruppo M5S, volte a prevedere che la didattica delle conoscenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, fosse affidata a docenti dotati di un'adeguata preparazione in materia e delle necessarie competenze, consentendo anche agli istituti scolastici di avvalersi dell'ausilio di qualificati esperti.

Ida CARMINA (M5S) si associa alle considerazioni svolte dal collega Dell'Olio circa la necessità di apportare al testo del provvedimento modifiche volte ad assicurare alle disposizioni in esso contenute una reale efficacia e portata innovativa.

La Commissione approva la proposta di parere riferita alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. C. 938, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in titolo, approvata dal Senato della Repubblica e non modificata dalla Commissione Affari costituzionali nell'ambito dell'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di elezioni comunali.

In particolare, osserva che l'articolo 1, novellando l'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, riduce il *quorum* strutturale richiesto per la validità delle elezioni amministrative nei comuni con meno di 15.000 abitanti nei casi in cui sia stata ammessa e votata una sola lista.

Rileva, inoltre, che l'articolo 2 reca invece una novella all'articolo 3 della legge n. 81 del 1993, riguardante il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, introducendo l'obbligo di sottoscrizione delle liste anche per i comuni con meno di 1.000 abitanti.

Considerata la natura ordinamentale delle disposizioni contenute nel provvedimento in discussione, propone di esprimere sullo stesso nulla osta.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, ricorda che il disegno di legge di ratifica in esame, di iniziativa governativa, è già stato approvato dal Senato della Repubblica ed è corredato di relazione tecnica.

Nel ricordare che il provvedimento è assistito da una generale clausola di neutralità finanziaria, contenuta nell'articolo 3, segnala come la relazione tecnica rilevi che la ratifica degli Accordi in esame non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i relativi adempimenti rientrano nell'ordinaria attività dell'amministrazione competenti e i due Accordi non aggiungono altre attività da svolgere nell'ambito delle svariate e molteplici attività già previste dalla Convenzione del 1979, cui l'Italia già partecipa attivamente, né sono previste riunioni aggiuntive rispetto a quanto già stabilito dal piano di lavoro annuale della Convenzione.

Fa presente, inoltre, che ulteriori elementi, sul punto, sono stati forniti dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato nella seduta del 1° agosto 2023, laddove ha precisato, con una nota tecnica ivi depositata, che la ratifica del Protocollo non determinerà l'obbligo di raggiungimento di *target* da realizzare tramite misure aggiuntive, evidenziando altresì che gli obiettivi al 2030 sono fissati dalla direttiva (UE) 2016/2284 che, nel riportare al livello unionale le disposizioni del Protocollo, ne ha esteso la portata.

Tutto ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017,**

con **Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.**

**C. 1588 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge di ratifica in esame, di iniziativa governativa è già stato approvato dal Senato della Repubblica ed è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, evidenzia che l'intervento normativo risponde all'esigenza di assicurare il buon funzionamento dell'ufficio operativo di Roma dell'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO). In proposito, prende atto che la relazione tecnica afferma che la ratifica dell'Accordo non comporta alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica, evidenziando viceversa come dall'applicazione dell'articolo 12, che ha per obiettivo quello di assicurare un'adeguata sicurezza sociale al personale dell'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo, richiedendo che esso sia iscritto al regime dell'Unione europea o a un regime obbligatorio di uno Stato membro, nell'ipotesi di un aumento degli iscritti al regime italiano di sicurezza sociale potrebbero derivare effetti finanziari positivi. Con riferimento alle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 8, 9 e 10 dell'Accordo, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'assenza di oneri finanziari, dal momento che le stesse si configurano come rinuncia a maggior gettito, essendo riferite ad un nuovo Accordo di sede.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 dell'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero disegno di legge di ratifica, secondo la quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il successivo comma 2 dispone che agli eventuali oneri derivanti dall'arti-

colo 15 dell'Accordo oggetto di ratifica, che rimette la risoluzione delle controversie sull'applicazione e sull'interpretazione del medesimo Accordo a una soluzione negoziata tra le Parti stesse e, in caso di mancata intesa, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Tutto ciò considerato, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021.**

**C. 1589 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge di ratifica in esame, di iniziativa governativa è già stato approvato dal Senato della Repubblica ed è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, prende atto che la relazione tecnica evidenzia come la ratifica dell'Accordo non comporti alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene alle esenzioni doganali previste dall'articolo 10 dell'Accordo, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, e confermato nell'appunto del Governo presentato alla Commissione

Bilancio del Senato nella seduta del 17 ottobre 2023, secondo la quale l'ambito applicativo dell'articolo in questione non prevede fattispecie aggiuntive rispetto a quelle ricadenti nell'ambito applicativo dell'articolo 24 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile, già ratificata dall'Italia, e, pertanto, gli effetti di gettito derivanti dalle previste esenzioni si considerano già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente e non producono nuovi o maggiori oneri, neppure nella forma di mancato introito, a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto concerne, inoltre, la partecipazione dell'Italia al Comitato misto di cui all'articolo 23 dell'Accordo, rappresenta che secondo la relazione tecnica l'ENAC prenderà parte al Comitato e provvederà agli adempimenti che ne conseguono, con particolare riguardo a quelli relativi alle consultazioni tra le parti previste dall'Accordo, nei limiti delle proprie risorse, senza quindi ulteriori spese per il bilancio dello Stato. In merito a tale previsione, nonché per quanto riguarda le attività a carico dell'ENAC di cui agli articoli 8, in materia di equa concorrenza, 9, in materia di opportunità commerciali, 11, in materia di oneri d'uso, 12, concernente la fissazione delle tariffe, 13, in materia di statistiche, 14, concernente la sicurezza aerea e 15, concernente la protezione del trasporto aereo, nel citato appunto presentato alla Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha confermato che l'ENAC è in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo 24 dell'Accordo, che introduce la possibilità del ricorso all'arbitrato in caso di controversie, rammenta che di recente la Commissione Bilancio di questo ramo del Parlamento, nella seduta del 31 gennaio 2024, in occasione dell'esame di un altro analogo Accordo tra l'Unione europea e il Qatar, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal

Governo, da cui si evinceva che gli oneri derivanti dalla possibilità del ricorso all'arbitrato per specifiche controversie avevano carattere meramente eventuale e alla relativa copertura finanziaria si sarebbe provveduto con apposito provvedimento legislativo, qualora non gravanti esclusivamente sul bilancio dell'Unione europea, ha espresso parere favorevole.

Tutto ciò premesso, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1, primo periodo, dell'articolo 3 prevede una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero disegno di legge di ratifica, in base alla quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Segnala che il secondo periodo del medesimo comma 1 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita allo svolgimento delle attività previste dagli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 23 dell'Accordo oggetto di ratifica da parte dell'ENAC, che vi provvede a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio. Al riguardo, preso atto che gli articoli dell'Accordo richiamati dalla disposizione corrispondono a quelli che, in base alla relazione tecnica, determinano adempimenti a carico dell'ENAC, non ha osservazioni da formulare.

Tutto ciò considerato, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 13.55.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02056 De Palma: Informazioni sulla riorganizzazione degli uffici dipendenti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli .....	50
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	55
5-02058 Toni Ricciardi: Chiarimenti in ordine alle modalità applicative dell'Accordo tra Italia e Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla legge n. 83 del 2023.	
5-02061 Del Barba: Chiarimenti in ordine alle modalità applicative dell'Accordo tra Italia e Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla legge n. 83 del 2023 .	51
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	57
5-02059 Matera: Chiarimenti in ordine alla soglia minima di attività dei confidi .....	52
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	59
5-02060 Centemero: Chiarimenti in ordine ai benefici fiscali riconosciuti agli Organismi di investimento collettivi del risparmio di diritto estero .....	52
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	60
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti ( <i>Deliberazione di un'integrazione del programma</i> ) .....	52
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo ed abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	52
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	62

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

**La seduta comincia alle 12.45.**

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmis-

sione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-02057 Fenu è rinviata ad altra seduta.

**5-02056 De Palma: Informazioni sulla riorganizzazione degli uffici dipendenti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.**

Rosaria TASSINARI (FI-PPE), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rosaria TASSINARI (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta del Governo. Giudica particolarmente positive le iniziative di riorganizzazione degli uffici delle dogane, sottolineando nel contempo le esigenze di tutela del personale, anche in relazione all'ubicazione delle sedi sul territorio. Ritiene che sia da scongiurare la chiusura di uffici doganali in zone a forte vocazione imprenditoriale, quali la provincia di Forlì e Cesena, in cui tra l'altro il *trend* del commercio con l'estero – dunque, delle esportazioni – registra negli ultimi anni una forte crescita e che per tale motivo richiede la presenza e il supporto dell'Agenzia delle dogane sul territorio.

**5-02058 Toni Ricciardi: Chiarimenti in ordine alle modalità applicative dell'Accordo tra Italia e Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla legge n. 83 del 2023.**

**5-02061 Del Barba: Chiarimenti in ordine alle modalità applicative dell'Accordo tra Italia e Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla legge n. 83 del 2023.**

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che le interrogazioni 5-02058 Toni Ricciardi e 5-02061 Del Barba saranno svolte congiuntamente, in quanto vertenti sulla medesima materia.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) illustra l'interrogazione 5-02058.

Mauro DEL BARBA (IV-C-RE) illustra l'interrogazione 5-02061.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Toni RICCIARDI (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatto dalla risposta del Governo, rilevando come la domanda da lui posta fosse di diversa natura.

Evidenza che la problematica rilevata deriva dalla predisposizione, da parte dei Cantoni svizzeri coinvolti, di elenchi che qualificano i lavoratori come « vecchi » o « nuovi frontalieri » cui dunque si applica il prevalente o l'attuale regime, diversamente da quanto previsto dall'Accordo applicabile dal 1° gennaio 2024.

Evidenza al riguardo come siano state disattese le aspettative di numerosi soggetti, ancora in attesa dell'istituzione del tavolo di confronto previsto dal citato Accordo, cui oggi è peraltro applicabile una nuova tassa sanitaria, la cui legittimità è anche oggetto di specifica verifica da parte del Governo federale svizzero. Rileva inoltre che, dal momento che i predetti elenchi sono stilati annualmente, tali soggetti improvvisamente si ritrovano a sopportare un carico fiscale del tutto inatteso e diverso dal precedente.

Sollecita infine un intervento urgente, che coinvolga le autorità del Canton Ticino e del Cantone dei Grigioni, allo scopo di risolvere quanto prima tali criticità. Evidenza al riguardo che, essendo già la fine del mese di febbraio, a metà dell'anno potrebbero emergere difficoltà sul piano burocratico ed economico, stante il già menzionato carico fiscale maggiorato e imprevisto.

Mauro DEL BARBA (IV-C-RE), replicando, si ritiene insoddisfatto dalla risposta del Governo.

Constata anzitutto la poca serietà dell'Esecutivo, che a suo parere ha disatteso gli impegni presi coi lavoratori frontalieri e che, oggi, non sembra intenzionato a risolverne i problemi.

Ritiene che l'Accordo sia chiaro e non richieda ulteriori interventi interpretativi, così come sono chiare le definizioni ivi contenute; sottolinea inoltre come la nozione di « lavoratori frontalieri » sia univoca e non richieda ulteriori interventi interpretativi.

Considera dunque necessario che le autorità italiane garantiscano a tali categorie di lavoratori certezza sul loro carico fiscale, escludendo qualsiasi rischio di doppia imposizione.

Inoltre, reputa che il novero dei soggetti cui debba applicarsi il previgente regime debba essere chiarito, sia direttamente con i lavoratori coinvolti che con le autorità elvetiche. Auspica dunque che possa essere avviato un tavolo di confronto con la Svizzera per definire una volta per tutte la questione, che incide sia sotto il profilo fiscale, sia sotto il profilo dei trasferimenti dai comuni. Denuncia, in conclusione, la mancanza di iniziative al riguardo da parte delle forze politiche di maggioranza, che ritiene debba ricondursi all'incapacità di fermare l'esodo dei lavoratori verso la Svizzera e, conseguentemente, alla volontà di disincentivare il lavoro dei frontalieri.

**5-02059 Matera: Chiarimenti in ordine alla soglia minima di attività dei confidi.**

Mariangela MATERA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mariangela MATERA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta del Governo.

**5-02060 Centemero: Chiarimenti in ordine ai benefici fiscali riconosciuti agli Organismi di investimento collettivi del risparmio di diritto estero.**

Giulio CENTEMERO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulio CENTEMERO (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta del Governo.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.20.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti.**

*(Deliberazione di un'integrazione del programma).*

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che, facendo seguito a quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza della Commissione, è pervenuta l'intesa della Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, in merito alla proposta di integrazione del programma dell'indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti con l'audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo. Propone pertanto di procedere alla deliberazione dell'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera l'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva in titolo nei termini indicati dal presidente.

**La seduta termina alle 13.25.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**C. 1435 Governo ed abb.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, invita il relatore Centemero a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, illustra il provvedimento in esame.

Ricorda che il provvedimento – che, all'esito delle proposte emendative approvate, da ultimo, nella seduta del 20 febbraio 2024, consta di 34 articoli, suddivisi in 5 titoli – è volto a ridurre i livelli troppo elevati di incidentalità stradale registrati nel Paese.

A tal fine, si interviene su diversi aspetti della disciplina della circolazione stradale – il cui *corpus* centrale resta compreso nel codice della strada – quali: gli illeciti, le sanzioni, la formazione del guidatore e il rafforzamento dei controlli (titolo I); la micromobilità (titolo II); i segnali e le norme di comportamento in casi particolari (titolo III); la sosta, la circolazione in casi particolari e le strade (titolo IV). Infine, si attribuisce al Governo un'ampia delega legislativa per il riordino complessivo della materia, unitamente all'autorizzazione a emanare successivi regolamenti di delegificazione (titolo V).

Nel rinviare al *dossier* predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, evidenzia che l'articolo 7, comma 1, lettera c), sostituisce il comma 75-*quater* della legge n. 160 del 2019, al fine di introdurre il divieto di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi di contrassegno o della copertura assicurativa. Il comma 1, lettera m), stabilisce, quindi, che i proprietari dei monopattini hanno l'obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto Poligrafico dello Stato secondo le modalità previste da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Si demanda a tale decreto anche la

fissazione del prezzo di vendita dei contrassegni, prevedendo che il relativo gettito sia versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, da destinare a compensazione del costo di produzione con una quota di maggiorazione da utilizzare esclusivamente alle attività previste dall'articolo 208, comma 2, del codice della strada.

A sua volta, il citato articolo 208, comma 2, prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada siano destinati: al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, per finalità di educazione stradale e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.

La medesima disposizione prevede inoltre che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile. Ne consegue il rinvio generale al codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005). Tale obbligo assicurativo concerne – dunque – sia le imprese di noleggio, sia i proprietari singoli che acquistino il mezzo per uso diretto e personale o per altre finalità.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Toni RICCIARDI (PD-IDP) preannuncia il parere contrario del proprio gruppo. Evidenza anzitutto che il testo del provvedimento appare carente sotto il profilo della sicurezza stradale. Esso, inoltre, non presta sufficiente attenzione alla mobilità sostenibile e alla ciclabilità. Giudica altresì inadeguata la disciplina dei dispositivi tecnologici per evitare l'incidentalità, quali per

esempio i sensori che consentono di controllare i cosiddetti « angoli ciechi » dei grandi veicoli. Infine, ritiene che il provvedimento non presti sufficiente attenzione alle prerogative degli enti territoriali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.35.**

## ALLEGATO 1

**5-02056 De Palma: « Informazioni sulla riorganizzazione degli uffici dipendenti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano che nei giorni scorsi hanno creato « grande preoccupazione notizie diffuse da alcuni quotidiani e testate *web* » secondo cui sarebbero previsti « presunti tagli alle sedi operative dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli con il conseguente depotenziamento del presidio sul territorio », e, pertanto, chiedono di sapere se si abbiano « ulteriori informazioni in merito alla riorganizzazione degli Uffici dipendenti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli volte a scongiurare la chiusura delle sedi operative, che potrebbero arrecare danni al personale e depotenziare i servizi offerti sul territorio ».

Al riguardo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli fa presente quanto segue.

Il Direttore dell’Agenzia, con un comunicato stampa del 1° febbraio 2024, ha rappresentato che le citate notizie sono fuorvianti e destituite di ogni fondamento poiché non si basano su dati oggettivi né sui modelli in fase di studio.

L’Agenzia è stata già riformata nelle sue strutture centrali e l’Amministrazione sta analizzando la conseguente riforma che dovrebbe condurre alla completa fusione – sul piano operativo – di due Amministrazioni di rilievo nazionale, quella dell’Agenzia delle dogane e quella dell’Amministrazione dei monopoli di Stato. Ciò in stretta attuazione dell’articolo 23-*quater*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane.

È utile specificare che il processo di riorganizzazione territoriale che verrà posto in essere dall’Agenzia non prevede alcun taglio né « scomparsa » di sedi o rial-

locazione coattiva di personale, se non nell’ambito dello stesso comune di attuale servizio.

Invero, il modello organizzativo in fase di studio, anche grazie all’istituzione di nuove posizioni organizzative ad elevata responsabilità previste dalla legge, garantisce, a parità di condizioni logistiche, un aumento della qualità delle attività di controllo dell’Agenzia attraverso il significativo aumento di funzioni per gli uffici decentrati e il contestuale potenziamento del loro ruolo di presidio territoriale.

Infatti, il processo di riorganizzazione del territorio dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli mira a ottimizzare risorse e processi, migliorando la distribuzione delle competenze operative e la qualità dei servizi.

In tal senso, e al fine di segnalare l’intendimento dell’Amministrazione, di seguire un approccio metodologico basato su concertazione, equilibrio e condivisione, sotto il profilo procedurale si rappresenta che lo stato delle attività di studio sono ancora in fase di sviluppo e l’Amministrazione – in data 4 marzo 2024 – incontrerà, per la terza volta, le Organizzazioni Sindacali con l’intento di tracciare un percorso definito che approdi ad un concreto risultato di reale armonizzazione delle competenze monopolistiche con quelle doganali.

La riforma organizzata è passata attraverso il vaglio di un « Comitato Ristretto » composto dai Responsabili delle Direzioni centrali e territoriali più significative dell’Amministrazione.

I principi che hanno guidato la proposta di riforma sono così riassumibili: una revisione del modello organizzativo locale dell’Agenzia nell’ottica del pieno e completo superamento della divisione degli Uf-

fici per materie; una digitalizzazione sempre più marcata e diffusa dei servizi pubblici e di pubblica accessibilità rivolti al cittadino; una nuova visione delle materie antifrode e delle annesse competenze al fine di garantire una più efficace ed efficiente gestione delle cruciali attività di contrasto ai fenomeni illegali; una visione innovativa del concetto di controlli di natura fisiologica da effettuarsi negli Uffici locali ADM: controlli che devono essere improntati ad una maggior efficienza in termini di velocità di esecuzione per garantire all'attività industriale del nostro Paese traffici certi e tempestivi; il rafforzamento del presidio territoriale attraverso una puntuale attribuzione di competenze sotto il profilo dell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, così da poter comunicare al cittadino gli ambiti di spettanza dei diversi Uffici; una innovativa strategia per la gestione degli immobili dell'Agenzia che, nel recente passato, ha portato, invece, alla proliferazione di sedi territoriali.

Gli studi condotti hanno, pertanto, consentito di analizzare i vincoli di carattere giuridico-legale, relativamente alla ripartizione delle competenze sul territorio, con una puntuale analisi che si è articolata su tre categorie di atti che adotta l'Agenzia relativi a procedimenti tributari, procedimenti strettamente amministrativi e procedimenti sanzionatori amministrativi.

La riforma – così calibrata – consente di ridurre i costi di gestione attiva dei processi di lavoro con un conseguente risparmio in termini finanziari che è di sostegno alla realizzazione di percorsi di carriera a sviluppo verticale del personale impiegato.

Al termine del confronto con gli Organismi Paritetici, l'Agenzia dovrà presentare il progetto al Comitato di Gestione, organo istituito ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 per poi sottoporlo alla valutazione del Signor Ministro.

## ALLEGATO 2

**5-02058 Toni Ricciardi: « Chiarimenti in ordine alle modalità applicative dell'Accordo tra la Italia e Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla legge n. 83 del 2023 ».**

**5-02061 Del Barba: « Chiarimenti in ordine alle modalità applicative dell'Accordo tra la Italia e Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla legge n. 83 del 2023 ».**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, alla luce del nuovo Accordo Italia-Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri in vigore dal 17 luglio 2023, chiede chiarimenti in merito al regime impositivo dei lavoratori frontalieri sulle imposte sul reddito e sul patrimonio con particolare riferimento ai cosiddetti « vecchi frontalieri ».

Gli Onorevoli richiamano l'articolo 2, lettera *b*), numero 1) del predetto Accordo che definisce quale lavoratore frontaliere colui il quale « sia fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trovi, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine dell'altro Stato contraente », mentre il successivo articolo 3 declina un regime di tassazione differenziata in relazione ai redditi di quei frontalieri che hanno iniziato a lavorare nell'area di frontiera Svizzera dopo l'entrata in vigore dell'Accordo (cosiddetto « nuovi frontalieri »).

Tanto premesso, in particolare, l'Interrogante chiede di sapere se « non ritenga opportuno chiarire che, in riferimento ai "Vecchi frontalieri" i cui redditi resteranno quindi soggetti a tassazione imponente soltanto in Svizzera, resta confermata la definizione, peraltro coincidente con quella prevista dal richiamato articolo 2 dell'accordo sottoscritto in data 23 dicembre 2023 e oggetto di ratifica con legge n. 83 del 2023, contenuta nella (citata) risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 38 del 2017, ovvero che i vecchi frontalieri continuano a considerarsi tali in virtù della distanza dal confine svizzero e non dal confine del Can-

tone presso cui prestano attività lavorativa ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che il precedente Accordo tra Italia e Svizzera del 1974 relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri non conteneva la definizione di lavoratore frontaliere.

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 38/E del 2017, ha precisato che « la qualificazione di "frontaliere" svizzero, delineata a livello convenzionale, è da riconoscersi ai lavoratori che siano residenti in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l'attività di lavoro dipendente. In particolare, gli articoli del richiamato Accordo stipulato tra l'Italia e la Svizzera il 3 ottobre 1974 prevedono genericamente che i frontalieri "esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti Cantoni" e non richiedono l'ulteriore condizione che l'attività sia prestata in un Cantone "frontista" rispetto al comune di residenza ».

Il nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sui frontalieri del 2020 fornisce una definizione di « lavoratore frontaliere » che include i lavoratori che risiedono entro 20 km dalla frontiera e che, in linea di massima, rientrano ogni giorno al loro domicilio. Essa si applica a tutti i frontalieri

(nuovi e attuali) a partire dall'entrata in vigore dell'accordo.

Sotto la vigenza del precedente Accordo del 1974 i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese hanno annualmente elaborato in via autonoma le proprie liste di comuni, in base ai dati forniti ai datori di lavoro svizzeri dai frontalieri italiani. Annualmente, i tre cantoni hanno fornito all'Italia il numero dei frontalieri residenti nei comuni italiani compresi negli elenchi svizzeri, in base a cui sono stati pagati i ristorni all'Italia.

Ai fini del precedente Accordo del 1974 l'individuazione dei soggetti aventi diritto avveniva sulla scorta di norme di prassi e della rilevazione effettuata dalle autorità Svizzere.

Il MEF si è rivolto all'Istituto Geografico Militare (IGM) al fine di ottenere l'elenco di tutti i comuni italiani compresi nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Svizzera. L'elenco fornito dall'IGM ha evidenziato un numero di 518 in totale, con 71

comuni italiani in più rispetto ai comuni presenti nelle liste dei cantoni svizzeri.

Il 22 dicembre 2023 è stata pertanto conclusa una procedura amichevole a cui sono allegate le liste dei comuni svizzeri compresi nella fascia di 20 chilometri dal confine con l'Italia, e dei comuni italiani compresi nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Svizzera.

Ciò posto, in relazione al chiarimento richiesto dall'Onorevole interrogante si rappresenta che nell'opzione esegetica privilegiata dell'Agenzia delle entrate, la definizione declinata nella cennata risoluzione resti valida ai fini dell'individuazione dei « vecchi frontalieri » da parte dello Stato italiano, dovendosi qualificare lavoratore frontaliere colui che « esercita un'attività dipendente sul territorio di uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, e non si richiede l'ulteriore condizione che l'attività sia prestata in un Cantone "frontista" rispetto al comune di residenza ».

## ALLEGATO 3

**5-02059 Matera: « Chiarimenti in ordine alla soglia minima di attività dei confidi ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, preliminarmente, ricordo che l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, impone ai confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro l'obbligo di chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari.

Il venir meno dei requisiti dimensionali comporta la revoca dell'autorizzazione, con cancellazione dall'albo degli intermediari finanziari e iscrizione nell'elenco dei confidi.

Sentite le competenti strutture, si ricorda che l'articolo 3, comma 11-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 – al fine di tener conto degli effetti dell'epidemia COVID-19 ha sospeso sino al 31 dicembre 2022 i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei confidi nell'albo degli intermediari finanziari, adottati dalla Banca d'Italia in conseguenza del venir meno dei requisiti dimensionali.

La disciplina di vigilanza (circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015) specifica che la Banca d'Italia revoca l'autorizzazione se il volume di attività finanziaria del confidi risulti inferiore a 150 milioni di euro per almeno tre esercizi consecutivi.

Anche alla luce di tali premesse l'intervento normativo proposto dagli onorevoli interroganti, seppur formalmente formulato in termini interpretativi, avrebbe carattere sostanzialmente innovativo in quanto estenderebbe l'ambito di operatività della sospensione delle revoche adottate dalla Banca d'Italia.

Inoltre, l'interpretazione estensiva sarebbe asistemica, in quanto darebbe un segnale contraddittorio riguardo ai processi aggregativi (compiuti o in essere) tra confidi volti a garantire efficienza ed efficacia al sistema della garanzia privata e a migliorare la sua interazione con la garanzia pubblica promossi anche nell'ambito della disciplina del Fondo PMI.

## ALLEGATO 4

**5-02060 Centemero: « Chiarimenti in ordine ai benefici fiscali riconosciuti agli Organismi di investimento collettivi del risparmio di diritto estero ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla modifica all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, operata dalla legge di bilancio per il 2021, che ha introdotto un'esenzione per gli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, istituiti nella Unione europea o nello Spazio economico europeo, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero, nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (c.d. Direttiva AIFM).

Tale esenzione è stata prevista ai fini dell'allineamento del trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da fondi di investimento esteri.

In proposito gli Onorevoli interroganti, tenuto conto che l'attuale formulazione della cennata disposizione sembrerebbe apparire di incerta applicazione, chiedono misure, anche di carattere normativo, volte a « prevedere un esplicito riferimento temporale correlato all'istituzione dei fondi di investimento » per circoscrivere l'ambito applicativo dell'esenzione introdotta.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, commi da 631 a 632, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) prevede un regime di esenzione degli utili e dei dividendi percepiti da parte di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea (UE) e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che consentono un adeguato scambio di informazioni (Islanda,

Liechtenstein e Norvegia), di seguito « OICR UE ».

Tali disposizioni nascono dall'esigenza di superare le differenze previgenti tra il trattamento fiscale previsto per i dividendi percepiti dagli OICR italiani e quello riservato ai dividendi percepiti dai OICR UE, tenuto conto che tale divergenza era stata oggetto di indagine da parte della Commissione europea (EU Pilot 8105/15/TAXU), all'esito della quale è stata considerata contraria ai principi di libera circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento nell'Unione europea e nello Spazio Economico Europeo, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 63 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2021, in generale, gli OICR di diritto estero subivano sugli utili da partecipazione, distribuiti da emittenti italiani, la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del medesimo decreto, in caso di azioni o di altri strumenti finanziari equiparati immessi in deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.A.

Tutto ciò premesso, in merito alla richiesta formulata dagli Onorevoli interroganti, si evidenzia che la tassazione dei proventi di natura finanziaria ai fini delle imposte sui redditi è effettuata sulla base del principio di cassa e detto principio regola anche il regime di esenzione in argomento che riguarda gli utili e i dividendi percepiti, a decorrere dal 1° gennaio 2021 dagli OICR UE, come espres-

samente indicato nel comma 632 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021.

Il regime di esenzione introdotto dalla citata legge di bilancio per il 2021, per-

tanto, prescinde, oltre che dal periodo di formazione degli utili o dalla relativa delibera di distribuzione, anche dalla data di istituzione dei fondi.

ALLEGATO 5

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  
C. 1435 Governo ed abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il testo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, del disegno di legge C. 1435 Governo e abb., recante « Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. Esame emendamenti C. 630-373-A ..... 63

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 247 Marocco, C. 520 Di Lauro e C. 1108 Scarpa, recanti istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado, di rappresentanti dell'Associazione Primavera degli studenti, dell'Associazione nazionale dirigenti scolastici – Andis, in videoconferenza, e dell'Associazione Pro.di.Gio, in videoconferenza ..... 63

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 27 febbraio 2024.*

**Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.  
Esame emendamenti C. 630-373-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 12.45 alle 12.50.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 27 febbraio 2024.*

**Audizione informale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 247 Marocco, C. 520 Di Lauro e C. 1108 Scarpa, recanti istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado, di rappresentanti dell'Associazione Primavera degli studenti, dell'Associazione nazionale dirigenti scolastici – Andis, in videoconferenza, e dell'Associazione Pro.di.Gio, in videoconferenza.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.10.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e Abb (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	64
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	67
Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. C. 836 Molinari (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	67

#### RISOLUZIONI:

7-00129 Mattia, 7-00177 Ilaria Fontana, 7-00180 Bonelli e 7-00199 Simiani: Iniziative per la revisione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) della Regione Lazio ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

#### SEDE REFERENTE:

DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. C. 1658 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	69
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento 1.48 del Relatore e relativo subemendamento</i> ) .....	71
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	72
ERRATA CORRIGE .....	70

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**C. 1435 Governo e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che il provvedimento consta – all'esito delle proposte emendative approvate, da ultimo, nella seduta del 20 febbraio – di 34 articoli, suddivisi in 5 titoli, concernenti rispettivamente: gli illeciti stradali, le relative sanzioni, la formazione del guidatore e il rafforzamento dei controlli (titolo I); la micromobilità (titolo

II); i segnali e le norme di comportamento in casi particolari (titolo III); la sosta, la circolazione in casi particolari e le strade (titolo IV); la delega al Governo e la contestuale autorizzazione a emanare regolamenti di delegificazione in materia di circolazione stradale (titolo V).

Passando quindi ad una sintetica illustrazione degli articoli del disegno di legge per i profili di interesse della VIII Commissione, fa presente che l'articolo 6-*bis* introduce disposizioni relative all'accertamento delle violazioni della velocità, in considerazione dell'esigenza di salvaguardia di Venezia e della laguna medesima, allo scopo di consentire l'utilizzo in via sperimentale di apparecchiature di rilevamento della velocità di navigazione nelle more della conclusione della procedura di approvazione o omologazione.

L'articolo 7 introduce nuove disposizioni sui monopattini e sui dispositivi di micromobilità elettrica similari (monoruota, *segway* e *hoverboard*), anche al fine di introdurre il contrassegno e l'obbligo del casco per tutti i conducenti di monopattini, il divieto di uscire dai centri urbani, nonché l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.

L'articolo 8 reca una serie di disposizioni inerenti alla circolazione delle biciclette, principalmente mediante la modifica delle definizioni stradali e di traffico di cui all'articolo 3 del codice della strada, tra cui quelle di strada urbana ciclabile, corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, zona ciclabile e zona di attestamento ciclabile. In particolare, il comma 2 demanda la determinazione delle condizioni per la realizzazione della « corsia ciclabile » di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-*bis*), del codice della strada, nonché della relativa segnaletica, in ambito sia urbano che extraurbano, a un decreto del Ministero delle infrastrutture, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza unificata. Per come rappresenta la relazione illustrativa, la previsione è stata introdotta con l'obiettivo specifico di tenere conto delle esigenze rappresentate in sede di Conferenza unificata e risolvere le criticità che potrebbero in-

sorgere in sede applicativa. Al riguardo, i rappresentanti degli enti territoriali hanno evidenziato le diverse condizioni che le strade, urbane ed extraurbane, presentano in relazione al contesto territoriale di riferimento.

L'articolo 12, comma 3, apporta modifiche all'articolo 20 del codice della strada, per introdurre l'ipotesi del « pregiudizio della sicurezza stradale » fra le condizioni che possono comportare il diniego del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione della sede stradale nelle zone di rilevanza storico-ambientale.

L'articolo 13, in materia di disciplina della sosta, interviene sull'articolo 7 del codice della strada, anche al fine di consentire l'individuazione delle aree destinate alla ricarica dei veicoli elettrici (comma 1, numero 1.1). La medesima disposizione interviene inoltre sull'articolo 42, comma 2, del codice della strada al fine di considerare segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull'infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento e siano destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli.

L'articolo 14-*bis* prevede la possibilità per le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali, di istituire zone a traffico limitato territoriali per periodi non superiori a cinque mesi all'anno, ove ricorrano straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO.

L'articolo 15, comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 7 del codice della strada al fine di precisare che le limitazioni alla circolazione possono essere imposte solo se ricorrono congiuntamente le esigenze di riduzione di emissione inquinanti e di tutela del patrimonio culturale, nel rispetto, comunque, dei criteri di proporzionalità e adeguatezza e tenendo conto delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione. L'individuazione delle tipologie di comuni che possono avvalersi di tale facoltà – nonché dei parametri di qualità dell'aria a

cui essa è subordinata – è demandata a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il comma 1, lettera *b*) prevede l'obbligo in capo ai comuni di comunicazione, con un preavviso di almeno 24 ore, dell'entrata in vigore dei divieti o delle limitazioni alla circolazione disposte con urgenza.

Il comma 2, che integra l'articolo 16 del codice della strada, introduce la facoltà di derogare alle norme recanti le cosiddette « fasce di rispetto » relative alle sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie nell'ambito delle quali si prevedono divieti di edificabilità in capo ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati. Tali disposizioni possono essere derogate per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o in gallerie, ovvero in presenza di particolari circostanze o condizioni orografiche.

L'articolo 15-*sexies* modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 121 del 2023, recante misure in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni alla circolazione stradale, al fine di prevedere che il decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter* del citato articolo individui le modalità di accesso agevolate dei veicoli di interesse storico e collezionistico alle aree soggette alle predette limitazioni.

L'articolo 17 reca una delega al Governo concernente la revisione della disciplina della circolazione stradale. In particolare, per quanto riguarda i principi di carattere generale su cui si devono basare i decreti legislativi, segnala, al comma 2, la lettera *c*) che riguarda il riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di viabilità, anche con riguardo alla previsione di limiti di circolazione, tenuto conto dell'esigenza di agevolare comunque l'accesso ai soggetti che svolgono, tra l'altro, servizi antincendio. Con riguardo agli specifici principi e criteri direttivi, fa presente che la lettera *d*), al numero 4), prevede la revisione e la sem-

plificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie adeguandolo alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell'Unione europea e alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, in particolare prevedendo l'armonizzazione delle disposizioni del codice della strada con la disciplina in materia di illeciti penali e amministrativi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno effetti anche sulla sicurezza della circolazione stradale. Segnala inoltre la lettera *f*), numero 2, che riguarda l'adozione di misure per la tutela dell'utenza vulnerabile della strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica, da attuare, tra l'altro, attraverso la definizione di criteri per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali, anche attraverso l'apposizione della terza fascia sui *guard rail* ove prevista, e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale. La lettera *o*) demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di predisporre linee guida e di indirizzo concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani, finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote.

Infine, il comma 4, nel conferire al Governo l'autorizzazione a emanare regolamenti di delegificazione, alla lettera *d*) individua tra le materie oggetto dell'intervento la disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici, alla lettera *i*) prevede il riassetto della disciplina tecnica concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni e ogni forma di occupazione del suolo stradale, alla lettera *n*) contiene la disciplina del processo di trasformazione digitale esteso progressivamente a tutte le infrastrutture appartenenti al Sistema nazionale integrato dei trasporti, di cui all'allegato « Connettere l'Italia » al Documento

di economia e finanza 2017, e ad altre infrastrutture di completamento.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere nella giornata di domani anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel corso dell'esame.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021.**

**C. 1589 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che il provvedimento, approvato dal Senato, mira a disciplinare le relazioni aeronautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti. L'obiettivo è quello di istituire un unico mercato dei trasporti aerei, aprendo i rispettivi mercati, e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente.

Con riguardo a quest'ultimo, l'articolo 17 dell'Accordo impegna le Parti a tutelare l'ambiente promuovendo uno sviluppo sostenibile dell'aviazione. Le Parti riconoscono l'importanza sia della cooperazione al fine di ridurre al minimo gli effetti dell'aviazione sull'ambiente, sia della lotta ai cambiamenti climatici e delle azioni di contrasto delle emissioni di gas serra nel settore dell'aviazione nazionale e internazionale. Le parti concordano di intensificare la cooperazione in questi ambiti, an-

che grazie a pertinenti accordi multilaterali, in particolare attraverso l'attuazione di strumenti globali basati sul mercato e l'utilizzo del meccanismo per contribuire alla mitigazione delle emissioni di gas ad effetto serra e promuovere lo sviluppo sostenibile istituito dall'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo di Parigi ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Le Parti si impegnano altresì a garantire uno scambio di informazioni per migliorare la collaborazione e limitare gli effetti dell'aviazione sull'ambiente, con particolare riguardo alla ricerca sulla tecnologia aeronautica e sui combustibili sostenibili, alla riduzione delle incidenze ambientali, all'attenuazione dell'inquinamento acustico.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è composto da 4 articoli, che recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive.**

**C. 836 Molinari.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che il provvedimento mira a introdurre nella legislazione strumenti idonei a coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive professionistiche e dilettantistiche

– ossia società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico – tenendo conto che una specifica modalità di gestione della società sportiva è rappresentata dall’azionariato popolare, che prevede l’ingresso dei tifosi nell’organigramma, in qualità di soci-investitori della società stessa.

Fa presente che nel corso dell’esame in sede referente sono state soppresse le disposizioni della proposta di legge, che recavano profili di competenza della Commissione e che riguardavano la disciplina della gestione di strutture sportive, nonché disposizioni relative al recupero, al risanamento, al miglioramento, all’ammodernamento o all’ampliamento degli immobili destinati ad impianti sportivi o strutture analoghe.

Passa quindi a dare conto in estrema sintesi del contenuto del provvedimento.

L’articolo 1 reca le finalità e i principi della proposta di legge, che prevede misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale delle società sportive e da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei principi di legalità.

L’articolo 2 prevede le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, mentre l’articolo 3 disciplina la forma giuridica degli enti di partecipazione popolare sportiva.

L’articolo 4 prevede i requisiti per l’accesso alle agevolazioni, mentre l’articolo 5 regola il diritto di prelazione per l’assegnazione del titolo sportivo, nel caso di perdita del diritto al titolo sportivo per fallimento o per altre cause previste dall’ordinamento, stabilendo i requisiti necessari per la prelazione.

L’articolo 6 prevede che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri rappresenti la struttura di vigilanza e prevede l’istituzione di una apposita sezione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, per gli enti di partecipazione popolare sportiva.

L’articolo 7 regola la costituzione e l’iscrizione alla sezione del citato Registro degli enti di partecipazione popolare sportiva.

L’articolo 8 reca le disposizioni finali e l’entrata in vigore.

In conclusione, avverte che il relatore si riserva di presentare nella giornata di domani una proposta di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**7-00129 Mattia, 7-00177 Ilaria Fontana, 7-00180 Bonelli e 7-00199 Simiani: Iniziative per la revisione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) della Regione Lazio.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni 7-00129 Mattia, 7-00177 Ilaria Fontana, 7-00180 Bonelli e 7-00199 Simiani, rinviata nella seduta del 20 febbraio 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, fa presente che alle risoluzioni in discussioni è stata abbinata la risoluzione 7-00199 Simiani, in quanto vertente su tale argomento.

Non essendovi richieste di intervento, ricorda che nella seduta del 20 febbraio 2024 il rappresentante del Governo ha segnalato l’opportunità di svolgere un supplemento di istruttoria al fine di approfondire il tema oggetto delle risoluzioni in discussione.

Rinvia quindi il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

**SEDE REFERENTE**

Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

**La seduta comincia alle 13.40.**

**DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.**

**C. 1658 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 febbraio 2024 è stato avviato l'esame delle proposte emendative presentate e che sono stati accantonati l'emendamento Lacarra 1.1, gli identici emendamenti Ilaria Fontana 1.2, Lacarra 1.3 e Bonelli 1.4, l'emendamento Stefanazzi 1.5, l'emendamento D'Attis 1.6, nonché gli identici emendamenti Ilaria Fontana 1.7, Lacarra 1.8 e Bonelli 1.9. Fa presente che nella stessa seduta è stato presentato l'emendamento 1.48 del relatore, a cui è stato presentato un subemendamento (*vedi allegato 1*).

In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, esprime parere contrario sull'emendamento Lacarra 1.1, sugli identici emendamenti Ilaria Fontana 1.2, Lacarra 1.3 e Bonelli 1.4 e sull'emendamento Stefanazzi 1.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento D'Attis 1.6. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ilaria Fontana 1.7, Lacarra 1.8 e Bonelli 1.9.

Esprime quindi parere contrario sul subemendamento Simiani 0.1.48.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.48 del relatore (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria di Stato Matilde SIRACUSANO, nell'esprimere parere con-

forme a quello testé espresso su tutte le proposte emendative accantonate, segnala l'esigenza che l'emendamento 1.48 del relatore venga riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*), al fine di meglio precisare la disposizione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, concorda con la modifica proposta dalla rappresentante del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lacarra 1.1 e gli identici emendamenti Ilaria Fontana 1.2, Lacarra 1.3 e Bonelli 1.4.

Marco SIMIANI (PD-IDP) invita la maggioranza e il Governo ad un'ulteriore riflessione sull'emendamento Stefanazzi 1.5, che interviene per il miglioramento della sicurezza degli aeroporti di Bari, Brindisi e Grottaglie – necessità segnalata anche recentemente nell'incontro tenutosi tra i gestori aeroportuali e i rappresentanti istituzionali della regione Puglia – cui non si può far fronte in assenza di risorse appositamente destinate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Stefanazzi 1.5, approva quindi l'emendamento D'Attis 1.6 (*vedi allegato 2*) e respinge, infine, gli identici emendamenti Ilaria Fontana 1.7, Lacarra 1.8 e Bonelli 1.9.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sul subemendamento 0.1.48.1 di cui è firmatario, osserva che questo ha la finalità di circoscrivere l'utilizzo per il Commissario straordinario delle sole risorse destinate dal decreto-legge in esame all'evento G7. Ritiene che su questo punto sia necessario fare chiarezza, per comprendere quali saranno effettivamente gli interventi che il Commissario attuerà.

Ilaria FONTANA (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo sul subemendamento in esame, tiene a sottolineare la totale chiusura su tutti gli emendamenti proposti dalle opposizioni, respinti

in blocco anche quando erano portatori di istanze rappresentate dai soggetti auditi e in particolare dall'ANAC, in relazione ad alcune criticità riscontrate nel testo del decreto-legge.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Simiani 0.1.48.1 e approva quindi l'emendamento 1.48 del relatore, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, avverte che il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani nella quale

la Commissione dovrà concludere l'esame in sede referente.

**La seduta termina alle 13.55.**

*ERRATA CORRIGE*

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 255 del 21 febbraio 2024:

a pagina 55, seconda colonna, quarantatreesima e quarantaquattresima riga, sostituire le parole: « delle proposte di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo » con le seguenti: « del disegno di legge C. 1632 alle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga »;

a pagina 57, seconda colonna, seconda riga, le parole: « da ultimo » sono soppresse.

ALLEGATO 1

**DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. C. 1658 Governo.**

**EMENDAMENTO 1.48 DEL RELATORE E RELATIVO SUBEMENDAMENTO**

ART. 1.

*All'emendamento 1.48 del Relatore, sostituire le parole: di interesse con le seguenti: connesse con la presidenza italiana del G7 finanziate a valere sulle risorse stanziare dal presente decreto.*

**0.1.48.1.** Simiani.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: della legge 31 dicembre 2009, n. 196 aggiungere le seguenti: , con il compito di coordinare l'attuazione degli interventi in corso o programmati sulle infrastrutture di interesse.*

**1.48.** Il Relatore.

ALLEGATO 2

**DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. C. 1658 Governo.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nonché, nel limite di 100.000 euro per il 2024, aggiungere le seguenti: delle strutture dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale e.*

**1.6.** D'Attis, Cortelazzo.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: della legge 31 dicembre 2009, n. 196 aggiungere le seguenti: , con il potere di coordinare l'attuazione degli interventi in corso o programmati sulle infrastrutture di interesse.*

**1.48.** (Nuova formulazione) Il Relatore.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) .....

73

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

#### La seduta comincia alle 13.30.

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**C. 1435 Governo e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, riferisce sulla proposta di legge C. 1435 recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, sulla quale la Commissione è chiamata a rendere il parere alla IX Commissione, il cui testo è composto di 34 articoli. Ne illustra, quindi, brevemente i contenuti soffermandosi solo sulle parti di maggiore interesse per la X Commissione e rinvia

alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Fa innanzitutto presente che l'articolo 1 reca modifiche al codice della strada e al codice penale in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti e che l'articolo 1-*bis* apporta modifiche al codice penale in materia di abbandono di animali.

Osserva che l'articolo 2 modifica l'articolo 125 del codice della strada, introducendo nel nostro ordinamento la disciplina dello strumento dell'*alcolock*, dispositivo che impedisce l'avviamento del motore laddove sia riscontrato al guidatore un tasso alcolemico superiore a zero. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, saranno determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, autorizzate al montaggio dello stesso.

Ricorda poi che l'articolo 3 reca modifiche al codice della strada relative all'inserimento della sospensione breve della patente correlata al punteggio, nonché aggravamento delle sanzioni per condotte lesive della sicurezza stradale mentre l'articolo 4 reca disposizioni relative alla promozione dell'attività formativa nelle scuole.

Evidenzia quanto recato dall'articolo 4-*bis* che istituisce, presso la Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi

ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il registro delle agenzie telematiche per le imprese di consulenza automobilistica (comma 1). L'iscrizione dell'impresa a tale registro è soggetta a conferma di validità biennale e costituisce condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati della predetta Direzione generale (comma 2). Modalità e termini per l'iscrizione, nonché i programmi dei corsi di formazione che è necessario che il titolare dell'impresa dimostri di aver frequentato in sede di richiesta di conferma di validità dell'iscrizione, saranno definiti con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, così come i casi di revoca o di cancellazione dell'iscrizione (comma 3). I corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati dalle associazioni di categoria accreditate come maggiormente rappresentative delle imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica o dai soggetti accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano (comma 4).

Fa presente che l'articolo 5 dispone limitazioni per i neopatentati, l'articolo 5-*bis* reca modifiche al Codice della strada in materia di esercitazioni di guida per l'aspirante al conseguimento della patente di guida, mentre l'articolo 5-*ter* reca disposizioni concernenti i conducenti di veicoli adibiti a trasporto di persone volte a ridurre i limiti di età, in presenza del possesso di determinati requisiti, per la conduzione di veicoli di categorie di potenza attualmente riservate ad età maggiori.

L'articolo 6 apporta modifiche alla regolamentazione dell'accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico integrando la normativa vigente, rafforzando, altresì, gli strumenti per l'accertamento della circolazione su strada di veicoli non coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

L'articolo 6-*bis* introduce norme per l'accertamento delle violazioni della velocità nella navigazione in considerazione dell'e-

siggenza di salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nelle vie d'acqua di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, possono dunque essere utilizzate, anche per la determinazione della velocità media su tratti determinati, apparecchiature di rilevamento approvate o omologate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da idoneo ente dallo stesso vigilato.

Segnala poi quanto recato dall'articolo 6-*ter* che riguarda le campagne di richiamo, inserendo un apposito articolo 80-*bis* al codice della strada (Campagne di richiamo di sicurezza). Ai sensi di quest'ultimo, i costruttori dei veicoli garantiscono l'immediata adozione di adeguate misure correttive e di informazione in relazione alla totalità dei veicoli di categoria M, N o O che hanno immesso sul mercato, hanno immatricolato o che sono entrati in circolazione nel territorio nazionale o dell'Unione europea, per i quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone, e le misure correttive devono garantire che il veicolo non presenti più il rischio mentre deve altresì essere svolta una puntuale e diligente attività di informazione dei proprietari o utilizzatori dei veicoli interessati, quali risultanti dall'archivio nazionale dei veicoli (comma 1). L'operatore economico che, avendo provveduto ai predetti adempimenti, dopo ventiquattro mesi dall'avvio della campagna di richiamo per l'adozione di misure correttive, riscontri che su di un veicolo le stesse non siano ancora state effettuate, ha l'obbligo di inserire i relativi dati nell'elenco telematico, istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e provvedere al suo aggiornamento (comma 2). Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che omette di adottare le predette misure correttive di informazione e di inserimento e aggiornamento dei dati nell'elenco telematico è soggetto a sanzione amministrativa

pecuniaria per ciascuna misura non adottata (da euro 10.000 euro a euro 60.000) (comma 3). Le modalità di accesso all'elenco telematico di cui al comma 2 da parte di operatori autorizzati e di consultazione da parte degli organi di polizia e degli utenti saranno disciplinate con apposito provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione (comma 4) mentre chiunque circola con un veicolo presente nell'elenco telematico di cui al comma 2 è soggetto alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 80, comma 14 (comma 5).

Evidenzia altresì quanto recato dall'articolo 6-*quater* che reca disposizioni concernenti lo svolgimento di operazioni in materia di motorizzazione e il controllo sulle officine concessionarie del servizio di revisione dei veicoli a motore. A tal fine il comma 1 modifica l'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, ridefinendo talune operazioni di cui alla tabella 3 ivi allegata che possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, con spese interamente a loro carico e stabilendo, altresì, gli importi da corrispondere al personale incaricato delle predette operazioni, con funzione di titolare dell'attività (nuovo comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 870 del 1986). Al medesimo articolo 19 sono aggiunti i commi da 1-*bis* a 1-*quater* e abrogati i commi 2, 3, 4 e 5. Le nuove disposizioni concernono la quantificazione di quanto corrisposto al personale eventualmente incaricato dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività, con conseguente incremento del numero delle operazioni compiute in ogni giornata completa o singola seduta antimeridiana o pomeridiana (comma 1-*bis*), disciplinata la corresponsione al personale incaricato dell'attività, quale titolare o con funzione di supporto, qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano ovvero pomeridiano (comma 1-*ter*) e specificato che le disposizioni di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* si applicano anche all'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza disposte dai competenti uffici della motorizzazione del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 1-*quater*). Il comma 2 dell'articolo 6-*quater* in commento rinvia ad un decreto ministeriale la disciplina del numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana. Il comma 3 sostituisce il comma 10 dell'articolo 80 del codice della strada concernente controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le officine autorizzate.

Riferisce poi che l'articolo 7, contenuto nel Capo I del Titolo II dedicato alla micromobilità, reca modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio per il 2020, in materia di monopattini e altri dispositivi, introducendo, appunto, nuove disposizioni sui monopattini e sui dispositivi di micromobilità elettrica similari (monoruota, *segway* e *hoverboard*). Le principali novità introdotte sono: il contrassegno per tutti i monopattini; l'obbligo del casco per tutti i conducenti di monopattini; il divieto di uscire dai centri urbani; l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. Per quanto di più diretto interesse per la Commissione, segnalo che l'articolo 1, comma 75-*ter*, della predetta legge di bilancio 2020, nella modifica proposta, dispone che resta ferma la competenza dei comuni (con delibera di giunta) di determinare, tra l'altro, le eventuali limitazioni in determinate zone della città e prevede che, in tal caso, il gestore del servizio di noleggio dei monopattini deve dotarli di sistemi automatici che ne impediscano il funzionamento al di fuori da tali zone. Mentre si conferma il divieto di circolazione ai monopattini con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75, il nuovo comma 75-*quater* introduce il divieto di circolazione in mancanza del contrassegno e della copertura assicurativa previsti dai successivi e nuovi commi, rispettivamente, 75-*vicies quater* e 75-*vicies quinquies*. Ai sensi del nuovo comma 75-*vicies quater*, i proprietari dei monopattini hanno l'obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto Poligrafico dello Stato secondo le modalità previste da

un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto stabilisce altresì il prezzo di vendita dei contrassegni. Il nuovo comma 75-*vicies quinquies* dispone che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile. Ne consegue il rinvio generale al codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005). Tale obbligo generale di assicurare il mezzo concerne – dunque – anche le imprese di noleggio. Il comma 2 dell'articolo 7 è dedicato, infine, ai dispositivi di mobilità microelettrica diversi dal monopattino (monoruota, *segway* e *hoverboard*). Vi si stabilisce che essi non possono circolare se non conformi alle caratteristiche tecniche e costruttive e al di fuori dell'ambito territoriale di sperimentazione indicati in un decreto del MIT.

L'articolo 8 reca una serie di disposizioni inerenti alla circolazione delle biciclette, principalmente mediante la modifica: di alcune definizioni legislative; dei poteri dei comuni; della disciplina del sorpasso. Viene altresì ampliata la categoria degli utenti vulnerabili includendovi i conducenti di ciclomotori e di motocicli mentre si precisa, in materia di caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi (articolo 68, comma 2, codice della strada, come sostituito) che i dispositivi di segnalazione per le segnalazioni visive dei medesimi velocipedi devono essere presenti e funzionanti secondo quanto previsto dall'articolo 152, comma 1 del medesimo codice della strada.

Rammenta che l'articolo 8-*bis* reca disposizioni sulla circolazione dei motocicli su autostrade e strade extraurbane principali, l'articolo 9 concerne modifiche alle norme di comportamento in prossimità dei passaggi a livello ferroviari, l'articolo 9-*bis* reca modifiche all'articolo 41 del codice della strada finalizzate ad agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva e che l'articolo 9-*ter* modifica l'articolo 13, comma 17-*bis*, del decreto-legge 31 dicem-

bre 2020, n. 183, in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie per l'accessibilità in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco in caso di incidente.

L'articolo 10, modifica norme di comportamento a tutela delle persone esposte al traffico novella la disciplina del codice della strada. In particolare, l'articolo introduce quale misura di regolazione della circolazione stradale, un nuovo sistema di rallentamento del flusso veicolare (cosiddetta auto di sicurezza-*safety car*). L'articolo dispone altresì il divieto di superamento, in determinati casi, dei veicoli di polizia e di soggetti autorizzati preposti a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione sotto pena di sanzioni amministrative.

L'articolo 11, modificando l'articolo 41 del codice della strada, introduce i commi 19-*bis*, 19-*ter* e 19-*quater*, al fine di rendere attuabile l'uso dei segnali luminosi e dei segnali a messaggio variabile con valore prescrittivo quando recano indicazioni di pericolo e di prescrizione. In particolare, segnala che, ai sensi del nuovo comma 19-*ter*, nei comuni classificati a vocazione turistica le informazioni fornite attraverso i segnali a messaggio variabile possono prevedere anche l'impiego alternato di lingue straniere.

L'articolo 12 reca misure per contrastare il fenomeno del contromano, obbligo di destra rigorosa per i mezzi pesanti e divieto di occupazione della sede stradale. In particolare, segnalo che il comma 3 apporta modifiche all'articolo 20 del codice della strada, per introdurre l'ipotesi del « pregiudizio della sicurezza stradale » fra le condizioni che possono comportare il diniego del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione della sede stradale nelle zone di rilevanza storico-ambientale.

L'articolo 13 concerne modifiche alle norme inerenti alla sosta dei veicoli.

L'articolo 14 modifica l'articolo 7 del codice della strada, relativo alle sanzioni per le violazioni alla disciplina della sosta nei centri abitati, fissando un tetto massimo nel caso di reiterazione della violazione. Inasprisce – inoltre – le sanzioni pecuniarie e accessorie previste per le fat-

tispecie di sosta e fermata vietate dall'articolo 158 del medesimo codice negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e negli spazi o nelle corsie riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e dei mezzi TPL.

Segnala, per le possibili ricadute in ambito turistico, l'articolo 14-*bis* che reca modifiche in materia di circolazione fuori dai centri abitati, che consente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, e agli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, per quanto di competenza, per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO, e comunque per periodi non superiori a cinque mesi all'anno, di istituire zone a traffico limitato territoriali (comma 1, lettera *a*))

L'articolo 14-*ter* limita la maggiorazione dell'importo delle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada che non possono comunque essere superiore ai tre quinti.

Segnala poi l'articolo 15 che dispone alcune modifiche agli articoli 7 e 16 del codice della strada, rispettivamente in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati con lo scopo di favorire la tutela dell'ambiente e del paesaggio. Il comma 2 stabilisce che i limiti di cui al comma 1 possono essere derogati in presenza di peculiarità territoriali dovute a particolari circostanze orografiche.

Fa quindi presente che l'articolo 15-*bis* reca una modifica alla regolamentazione della circolazione in ambito portuale e che l'articolo 15-*ter* disciplina la circolazione su strada delle macchine agricole a ruote o a cingoli, in particolare, per quanto di interesse, nell'ambito delle attività dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

Evidenzia quanto recato dall'articolo 15-*quater* che modifica la disciplina relativa alla locazione senza conducente. In particolare con esso viene sostituito il comma 3-*bis* dell'articolo 84 del codice della strada stabilendo che l'impresa autorizzata all'e-

sercizio della professione di trasporto di persone su strada può utilizzare autobus locati senza conducente previo contratto di locazione stipulato con un'impresa locataria stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.

Riferisce che: l'articolo 15-*quinquies* esenta i veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori sul territorio nazionale dall'osservanza di quanto previsto all'articolo 179, comma 1, primo periodo, del codice della strada; l'articolo 15-*sexies* prevede una successiva individuazione con decreto ministeriale delle modalità di accesso agevolate dei veicoli di interesse storico e collezionistico alle aree soggette alle limitazioni della circolazione; l'articolo 16 prevede che il provvedimento di limitazione della circolazione nelle isole minori sia adottato dal presidente della Regione territorialmente competente, sentite le prefetture e i comuni interessati, anziché dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dalla normativa vigente; l'articolo 16-*bis* reca disposizioni in materia di rimorchi.

Evidenzia quindi che l'articolo 17 reca un'ampia delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per l'emanazione di decreti legislativi di riordino della legislazione in materia di motorizzazione e di circolazione di cui al codice della strada, secondo alcuni principi di carattere generale indicati nel comma 2 e secondo principi e criteri direttivi specifici indicati al comma 3. Al comma 4, reca l'autorizzazione all'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di regolamenti di delegificazione sulla disciplina di alcune materie, tra cui il trasporto eccezionale, i limiti di massa e sagoma dei veicoli, l'aggiornamento della segnaletica stradale e la disciplina tecnica di classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di occupazione del suolo stradale.

Per quanto di interesse della Commissione, tra i principi e criteri direttivi spe-

cifici indicati al comma 3 segnala i seguenti: delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 4, con espressa indicazione delle norme generali che regolano la materia, che sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti adottati ai sensi del medesimo comma 4 (lettera *b*)); revisione della disciplina in materia di solidarietà delle obbligazioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, con particolare riguardo alle ipotesi di noleggino senza conducente dei veicoli, prevedendo procedure semplificate che tengano conto dei diversi interessi dei soggetti interessati, ferma restando, comunque, la necessità di assicurare il pagamento della sanzione, anche mediante la semplificazione del procedimento di notifica delle violazioni (lettera *d-ter*)); la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (lettera *f*) n. 1) finalizza alla tutela dell'utenza vulnerabile della strada; ricognizione delle attività pubbliche e private contemplate nel codice della strada e nel relativo regolamento, introducendo inoltre forme efficaci e sostenibili per i controlli di legalità e regolarità dell'esercizio e idonee sanzioni in caso di violazioni (lettera *i*)); semplificazione, in un'ottica di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente, delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, l'installazione di dispositivi atti a migliorare la visibilità diretta degli utenti deboli della strada dal posto di guida riducendo gli angoli morti, la sistemazione del carico sui veicoli, ivi comprese le strutture amovibili per il trasporto di bagagli, biciclette, sci e attrezzature sportive (lettera *o-bis*)); semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, nella prospettiva della riduzione degli adempimenti richiesti all'utente (lettera *p*)).

Per quanto di interesse della Commissione, relativamente ai decreti di cui al comma 4 segnala le seguenti materie: disciplina della massa limite e della sagoma limite dei carichi sporgenti trasportati dai veicoli adibiti all'autotrasporto (lettera *b*)); classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica del settore e di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione, con particolare riferimento alla circolazione stradale e autostradale nel periodo invernale in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità (lettera *e*)); procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, e dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli soggetti a fermo amministrativo, nonché di produzione delle targhe automobilistiche (lettera *h*)); semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa alle autorizzazioni alla collocazione, sui veicoli, lungo le strade o in vista di esse, della pubblicità, anche da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con la previsione di congrui tempi di durata delle medesime e individuazione delle ipotesi nelle quali è possibile installare i predetti mezzi pubblicitari anche sui marciapiedi, nel rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e di transito dei pedoni, anche a mobilità ridotta (lettera *i-bis*)); disciplina delle procedure di omologazione dei veicoli che tenga conto dell'innovazione nelle tecnologie del settore e delle ricerche nonché delle sperimentazioni nazionali ed internazionali sui veicoli che adottano sistemi di guida automatizzata, al fine di valutare la possibilità che tali veicoli possano circolare e siano progressivamente introdotti sul mercato nazionale (lettera *m*)).

Sottolinea che il comma 5 reca la clausola di abrogazione delle norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 4 con effetto dalla data di entrata in vigore

dei regolamenti suddetti mentre il comma 8 autorizza il Governo ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal comma 1, ulteriori decreti legislativi correttivi, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e il comma 9, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ricorda, in conclusione, che l'articolo 18 assegna al Governo il compito di provvedere, nel termine di novanta giorni dal-

l'entrata in vigore della legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'aggiornamento del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992.

Alberto Luigi GUSMEROLI, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 408 Ascari, C. 510 Ubaldo Pagano, C. 786 Morgante e C. 1645 Gribaudo, recanti disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso .....

80

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 27 febbraio 2024.*

**Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 408 Ascari, C. 510 Ubaldo Pagano, C. 786 Morgante e C. 1645 Gribaudo, recanti disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 13.50.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND) e dell'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (Atto n. 122) .....	81
Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (Atto n. 122) .....	81
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (Atto n. 122) ..	82
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	85

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 27 febbraio 2024.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND) e dell'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante definizione**

**della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (Atto n. 122).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.

**Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo**

recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (Atto n. 122).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.35.

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (Atto n. 122).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 12.55.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**C. 1435 Governo e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Panizzut, per lo svolgimento della relazione.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia l'e-

same, in sede consultiva, del disegno di legge del Governo C. 1435, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, nel testo risultante a seguito dell'esame in sede referente, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla IX Commissione (Trasporti).

Entrando nel merito delle disposizioni che riguardano materie di competenza della Commissione Affari sociali, segnala che l'articolo 1 reca modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, innovando la disciplina sanzionatoria per la guida in stato di ebbrezza e per quella successiva all'assunzione di stupefacenti. In particolare, il comma 1, lettera *a*), aggiunge all'articolo 186 due nuovi commi, il 9-*ter* e il 9-*quater*. Il nuovo comma 9-*ter* stabilisce che sulla patente del conducente a carico del quale siano accertate le violazioni che costituiscono reato (guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro e guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) siano apposti i codici unionali « Limitazione dell'uso – Codice 68. Niente alcool » e « Limitazione dell'uso – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo *alcolock* conformemente alla norma EN 50436 ». Il nuovo comma 9-*quater* prevede conseguentemente aggravamenti delle sanzioni penali.

Pertanto, il successivo articolo 2 modifica l'articolo 125 del codice della strada, stabilendo che i conducenti ai quali siano stati apposti sulla patente i codici precedentemente richiamati possano circolare sul territorio nazionale a condizione che sui veicoli risulti installato, a proprie spese, il cosiddetto *alcolock*, « un dispositivo che impedisce l'avviamento del motore laddove sia riscontrato al guidatore un tasso alcolemico superiore a zero ». Sono previste sanzioni amministrative, compresa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, in caso di mancata osservanza della disposizione.

Il comma 1, lettera *b*), reca diverse modifiche all'articolo 187 del codice della strada, innovando la disciplina sanzionato-

ria per la guida successiva all'assunzione di stupefacenti. La principale, anche per quanto concerne le competenze della XII Commissione, è la riformulazione del fatto-reato, mediante la soppressione del riferimento allo stato di alterazione psico-fisica e la tipizzazione della guida «dopo» aver assunto sostanze stupefacenti. In pratica, al nesso causale è sostituito un nesso meramente cronologico. L'intento dichiarato dell'iniziativa governativa è di superare le difficoltà applicative dovute alla dimostrazione del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione.

In tema di controlli, si prevede che, quando gli accertamenti per i suddetti reati danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute.

Il comma 2 dell'articolo 1 reca modifiche di coordinamento con il codice penale, in tema di omicidio stradale e lesioni stradali, apportando modifiche agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale, conseguenti alla novella dell'articolo 187 del codice della strada, testé illustrata. Come evidenziato, il riferimento all'alterazione psico-fisica è stato eliminato dalla disposizione di cui all'articolo 187. Precisa che la scelta alla base della disposizione in esame è nel senso di eliminare dagli articoli 589-*bis* e 590-*bis* non il riferimento all'alterazione psico-fisica bensì quello al predetto articolo 187. Pertanto, per aversi l'ipotesi aggravata delle fattispecie in oggetto, non sarà sufficiente la mera concomitante realizzazione del reato di cui all'articolo 187 ma si dovrà dimostrare l'effettivo stato di alterazione psico-fisica del conducente che ha cagionato la morte o le lesioni.

Peraltro, poiché le Camere hanno recentemente approvato la legge n. 138 del

2023 che introduce nei medesimi articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale le fattispecie di omicidio nautico e di lesioni nautiche, è stato esplicitato che le modifiche introdotte dal testo in commento devono intendersi come formulate in modo da comprendere il contenuto della legge n. 138.

Fa presente che l'articolo 1-*bis*, introdotto in sede referente, interviene sulla disciplina relativa al reato di abbandono di animali di cui all'articolo 727 del codice penale, introducendo un'aggravante per i casi in cui esso avvenga su strada o nelle relative pertinenze. La disposizione, inoltre, integra i suddetti articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale, prevedendo che le pene ivi previste quando questi reati siano causati da violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale si applichino anche nel caso di incidenti stradali provocati da animali domestici abbandonati su strada.

L'articolo 9-*bis*, introdotto in sede referente, intervenendo sull'articolo 41, comma 5, del codice della strada, prevede che, al fine di agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva, gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche di indicazione dello stato di accensione delle luci, nonché di guide tattili a pavimento idonee all'individuazione dei pali di sostegno delle lanterne semaforiche.

L'articolo 13 reca diverse modifiche ad articoli del codice della strada, con riferimento alla sosta dei veicoli. In particolare, la lettera *c*) del comma 1 dispone che ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, fermi restando gli stalli ad essi riservati. La normativa vigente prevede che sia consentito sostare gratuitamente qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

L'articolo 17 reca, ai commi da 1 a 3, un'ampia delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, per l'emanazione di decreti legislativi di riordino della legislazione in

materia di motorizzazione e di circolazione di cui al codice della strada. Il comma 2 reca alcuni principi di carattere generale a cui devono essere improntati i decreti legislativi. In particolare, quello di cui alla lettera *c)* prevede il riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di viabilità, anche con riguardo alla previsione di limiti di circolazione, tenuto conto dell'esigenza di agevolare comunque l'accesso ai soggetti che svolgono servizi di polizia, antincendio, soccorso stradale, rimozione e assistenza sanitaria, ai soli fini dell'espletamento dei compiti istituzionali.

I principi e criteri direttivi specifici sono elencati nel comma 3. Precisa che alcuni di essi investono le competenze della XII Commissione.

Al riguardo, la lettera *a-bis)* prevede la revisione degli obiettivi e delle definizioni del codice, nell'ottica di promuovere una cultura della sicurezza stradale fondata sulla consapevolezza dei rischi derivanti dalla circolazione stradale e sull'esigenza di tutelare, in particolare, le categorie di soggetti particolarmente vulnerabili e maggiormente esposti ai pericoli derivanti dalla circolazione stradale.

La lettera *a-ter)* prevede l'armonizzazione delle disposizioni del codice con la disciplina in materia di disabilità e la revisione della disciplina della circolazione delle macchine ad uso di persone con disabilità, tenuto conto dell'evoluzione delle norme tecniche di settore, nell'ottica di rimuovere gli ostacoli alla libertà di circolazione stradale degli utenti della strada con disabilità promuovendo, nel contempo, la massima tutela dei medesimi.

La lettera *l)* concerne la revisione della disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità ovvero di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età inferiore a due anni, anche finalizzata alla riserva di adeguate aree dedicate.

La lettera *r-bis)* prevede il riordino e semplificazione della disciplina relativa alla conferma di validità della patente di guida

per conducenti con disabilità, diabetici e affetti da patologie neurologiche.

La lettera *r-ter)* concerne il riordino e semplificazione della composizione delle commissioni mediche locali, anche mediante l'eventuale svolgimento delle funzioni da parte di centri sanitari privati, purché già riconosciuti da enti pubblici e sottoposti al controllo del Ministero della salute.

Il successivo comma 4 dell'articolo 17 reca l'autorizzazione all'emanazione di regolamenti di delegificazione sulla disciplina di alcune materie. In tale ambito, la lettera *i-bis)* prevede la semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa alle autorizzazioni alla collocazione, sui veicoli, lungo le strade o in vista di esse, della pubblicità, anche da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con la previsione di congrui tempi di durata e l'individuazione delle ipotesi nelle quali è possibile installare i predetti mezzi pubblicitari anche sui marciapiedi, nel rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e di transito dei pedoni, anche a mobilità ridotta.

La lettera *o-bis)* prevede l'aggiornamento delle modalità di valutazione della funzione uditiva per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida tramite l'introduzione di un meccanismo di controllo strumentale.

Andrea QUARTINI (M5S) ritiene che nel provvedimento in esame siano riscontrabili alcune criticità.

In primo luogo sottolinea che, nonostante sia previsto, in generale, il divieto di guidare in stato di ebbrezza determinato dall'uso di bevande alcoliche, si interviene sul piano sanzionatorio soltanto quando il livello di alcol nel sangue superi 0,5 grammi per litro. A suo avviso, invece, il legislatore avrebbe dovuto prevedere il requisito «alcol 0» quale livello di concentrazione di alcol nel sangue ottimale ai fini dell'idoneità psico-fisica alla guida, analogamente a quanto accade nella maggior parte dei Paesi europei.

Evidenzia che tollerare nei guidatori un livello fino a 0,5 grammi per litro rappresenti un elemento di ambivalenza, essendo

noto che il consumo di alcol determina in ogni caso un aumento del rischio. Ricorda che un terzo degli incidenti stradali è associato proprio al consumo di sostanze alcoliche.

In secondo luogo, pur apprezzando alcune disposizioni innovative introdotte, in particolare quella concernente il cosiddetto *alcolock*, ossia il dispositivo che impedisce l'avviamento del motore laddove sia riscontrato al guidatore un tasso alcolemico superiore a zero, ritiene che, anche sulla scorta della sua personale esperienza quale componente delle commissioni di valutazione, occorra prestare maggiore attenzione ai casi di recidiva o di plurirecidiva,

rispetto ai quali il provvedimento in esame non fornisce risposte adeguate.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:	
Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560-389-A .....	86
SEDE CONSULTIVA:	
Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	86
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla commissione</i> ) .....	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	87

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 27 Febbraio 2024.*

**Delega al Governo in materia di florovivaismo.  
C. 1560-389-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 13 alle 13.05.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 27 Febbraio 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**C. 1435 Governo e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide BERGAMINI, (LEGA), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame reca interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada. In particolare, il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 6-*quater*, reca disposizioni in materia di illeciti, sanzioni, formazione e rafforzamento del controllo; il Titolo II, composto dagli articoli da 7 a 8-*bis*, reca disposizioni in materia di micromobilità; il Titolo III, composto dagli articoli da 9 a 12, reca disposizioni in materia di segnali e di regole di comportamento in casi particolari; il Titolo IV, composto dagli articoli da 13 a 16-*bis*, reca disposizioni in materia di sosta, di circolazione in casi particolari e di strade; il Titolo V, composto dagli articoli 17 e 18, reca delega al Governo e delegificazione in materia di circolazione stradale, nonché disposizioni finali.

Passando al contenuto del provvedimento, segnala che risultano di competenza della Commissione Agricoltura le disposizioni contenute all'articolo 15-*ter* e al

comma 4 dell'articolo 17 del disegno di legge.

L'articolo 15-ter sostituisce il primo periodo del comma 1 dell'articolo 57 del codice della strada, in materia di macchine agricole. In particolare, vengono definite tali le macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e nelle attività di gestione forestale – mentre attualmente ci si riferisce alle attività agricole e forestali –, le quali possono, in quanto veicoli, circolare su strada: per il proprio trasferimento; per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti, sostanze di uso agrario e di attrezzature destinate all'esecuzione delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle attività di gestione forestale; nonché per il trasporto di addetti alle lavorazioni, e, – in maniera innovativa rispetto al testo attuale – nell'ambito delle attività dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell'impresa agricola.

Rileva, quindi, che l'articolo 17, comma 4, autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per la modifica della disciplina prevista dal codice della strada, dal regolamento di esecuzione e di attuazione del medesimo codice e delle altre norme di settore vigenti. In particolare, tra le materie oggetto di modifica ai sensi del citato articolo 17, comma 4, rientra anche la classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici, anche in relazione alla disciplina dell'U-

nione europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e la disciplina della loro circolazione su strada, anche al fine di assicurare il coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con la corrispondente normativa dettata dall'ordinamento europeo in materia di macchine (lettera g)). Ritiene si tratti di semplificazioni importanti per il settore agricolo, auspicate da tempo e in linea con i cambiamenti in atto nel comparto.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Stefano VACCARI (PD-IDP) dichiara che il suo gruppo voterà contro il provvedimento in quanto, al di là delle semplificazioni introdotte, in Commissione di merito non hanno trovato riscontro alcune loro proposte in ordine al ruolo dei comuni in materia di sicurezza stradale e mobilità sostenibile.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 27 Febbraio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

ALLEGATO

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » (C. 1435 Governo e abbinate), quale risultante dalle proposte emendative approvate;

considerato che le disposizioni del provvedimento di interesse della Commissione Agricoltura sono contenute nell'articolo 15-ter e al comma 4 dell'articolo 17 del disegno di legge;

in particolare, preso atto con favore che:

l'articolo 15-ter sostituisce il primo periodo del comma 1 dell'articolo 57 del codice della strada, introducendo una nuova

ed aggiornata definizione di macchine agricole;

il comma 4 dell'articolo 17, comma 4, include tra gli ambiti ricompresi nella disciplina del codice della strada che potranno essere oggetto di prossimo intervento regolamentare da parte del Governo, la classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici, e la disciplina della loro circolazione su strada, anche al fine di assicurare il coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con la corrispondente normativa dettata dall'ordinamento europeo in materia di macchine (lettera g),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

### **sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

#### *S O M M A R I O*

IV COMITATO – VITTIME DELLA MAFIA E TESTIMONI DI GIUSTIZIA .....	89
------------------------------------------------------------------	----

#### **IV COMITATO – VITTIME DELLA MAFIA E TESTIMONI DI GIUSTIZIA**

*Martedì 27 febbraio 2024.*

Il comitato IV – Vittime della mafia e testimoni di giustizia, si è riunito dalle 12.55 alle 13.45.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	90
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

#### AUDIZIONI

*Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.*

#### **La seduta comincia alle 14.20.**

**Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore della Difesa, accompagnato dall'ammiraglio di divisione Luca Conti, Capo Ufficio Generale, dal colonnello Manuel Solastri, Capo Ufficio del Capo Ufficio Generale, e dal capitano Luigi Garrì, aiutante di Campo.

Giuseppe CAVO DRAGONE, *Capo di Stato Maggiore della Difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, il deputato Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e Enrico BORGHI (IV-C-RE) e il deputato Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), ai quali rispondono Giuseppe CAVO DRAGONE, *Capo di Stato Maggiore della Difesa*, e Luca CONTI, *Capo Ufficio Generale*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 15.35.**

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

#### GIUNTA PLENARIA:

Verifica dei poteri nella I Circoscrizione Piemonte 1 .....	3
Verifica dei poteri nella XXIV Circoscrizione Sicilia 1 .....	4
Risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla XXIII Circoscrizione Calabria, Collegio uninominale n. 2 .....	5

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) ....	9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	17
---------------------------------------------------------------------	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di florovivaismo. Emendamenti C. 1560-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	18
Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegna- mento dell'educazione civica. Emendamenti C. 630-A e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	18
DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. C. 1658 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	19
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	25
Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	20
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	27

### II Giustizia

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107 ( <i>Seguito dell'e- same, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	29
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere)</i> .....	34

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere dei deputati Di Biase, Gianassi, Lacarra, Serracchiani e Zan) .....	36
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del deputato Enrico Costa) .....	38
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) .....	30

## SEDE CONSULTIVA:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) (Esame e rinvio) .....	30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

**III Affari esteri e comunitari**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

Audizione dell'Ambasciatore della Malaysia in Italia, Zahid Rastam (Svolgimento e conclusione) .....	41
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	41
---------------------------------------------------------------------	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti) .....	42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. C. 630 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti) .....	43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. C. 938, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	46
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	47
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021. C. 1588 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	48
<b>VI Finanze</b>	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02056 De Palma: Informazioni sulla riorganizzazione degli uffici dipendenti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli .....	50
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	55
5-02058 Toni Ricciardi: Chiarimenti in ordine alle modalità applicative dell’Accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla legge n. 83 del 2023.	
5-02061 Del Barba: Chiarimenti in ordine alle modalità applicative dell’Accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla legge n. 83 del 2023 .	51
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	57
5-02059 Matera: Chiarimenti in ordine alla soglia minima di attività dei confidi .....	52
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	59
5-02060 Centemero: Chiarimenti in ordine ai benefici fiscali riconosciuti agli Organismi di investimento collettivi del risparmio di diritto estero .....	52
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	60
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell’IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti ( <i>Deliberazione di un’integrazione del programma</i> ) .....	52
SEDE CONSULTIVA:	
Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo ed abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	52
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	62
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
COMITATO DEI NOVE:	
Modifica all’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica. Esame emendamenti C. 630-373-A .....	63
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 247 Marocco, C. 520 Di Lauro e C. 1108 Scarpa, recanti istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado, di rappresentanti dell’Associazione Primavera degli studenti, dell’Associazione nazionale dirigenti scolastici – Andis, in videoconferenza, e dell’Associazione Pro.di.Gio, in videoconferenza .....	63
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e Abb (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	64
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, con allegati, fatto a	

Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	67
Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. C. 836 Molinari (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	67
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00129 Mattia, 7-00177 Ilaria Fontana, 7-00180 Bonelli e 7-00199 Simiani: Iniziative per la revisione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) della Regione Lazio ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	68
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. C. 1658 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	69
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento 1.48 del Relatore e relativo subemendamento</i> ) .....	71
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	72
ERRATA CORRIGE .....	70

## **X Attività produttive, commercio e turismo**

### **SEDE CONSULTIVA:**

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

## **XI Lavoro pubblico e privato**

### **AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 408 Ascari, C. 510 Ubaldo Pagano, C. 786 Morgante e C. 1645 Gribaudo, recanti disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso .....	80
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

## **XII Affari sociali**

### **AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND) e dell'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (Atto n. 122) .....	81
Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (Atto n. 122) .....	81
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di	

base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (Atto n. 122) ..	82
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	85
<b>XIII Agricoltura</b>	
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560-389-A .....	86
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	86
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla commissione)</i> .....	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	87
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
IV COMITATO – VITTIME DELLA MAFIA E TESTIMONI DI GIUSTIZIA .....	89
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
<b>AUDIZIONI:</b>	
Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	90

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*



\*19SMC0077990\*